Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 242 del 15 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 169

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno - 15 settembre 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno - 15 settembre 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno - 15 settembre 1996 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1996.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1996, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno - 15 settembre 1996 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1997.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1996.

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
538.		
26 gennaio - 15 marzo - 28 maggio - 13 ottobre 1993, Luanda		
Scambio di note tra Italia ed Angola che integra e modifica il Protocollo finanziario di «Commodity Aid» del 17 luglio 1987	13 ottobre 1993	9
539.		
26 maggio 1995, Firenze		
Accordo in materia di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato italiano ed il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America	21 maggio 1996	25
540.		
26 ottobre 1995, New York		
Memorandum d'Intesa tra Italia ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo concernente il programma per la promozione dello sviluppo umano a livello locale in Monzambico	16 maggio 1996	35
541.		
5 marzo - 12 marzo 1996, New York		
Scambio di Lettere tra Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite riguardo i privilegi per i partecipanti al seminario: «Rimessa in funzione dell'apparato amministrativo in situazione di conflitto, Roma 13-15 marzo 1996»	12 marzo 1996	55
542.		
3 gennaio - 28 marzo 1996, Roma/Ankara		
Scambio di Note tra Italia e Turchia relativo al trattamento delle navi nei rispettivi porti	8 luglio 1996	69
543.		
25 marzo - 3 aprile 1996, Lubiana		
Scambio di Note tra Italia e Slovenia per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida, con allegata tabella di equipollenza	17 luglio 1996	77
544.		
10 - 18 aprile 1996, Roma		
Scambio di Lettere tra Italia e Ungheria per la costituzione di una «Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq» presso l'Ambasciata d'Ungheria a Baghdad	3 luglio 1996	85

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo di collaborazione turistica tra Italia e Giordania (Amman 18 luglio 1988) *(Vedi legge n. 225 del 30 luglio 1990 nel* S.O. *n. 54 alla* G.U. *n. 186 del 10 agosto 1990).*	14 dicembre 1995 *G.U.* n. 18 del 23 gennaio 1996
Accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra Italia ed Egitto (Il Cairo 2 marzo 1989) *(Vedi legge n. 201 del 4 marzo 1994 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 71 del 26 marzo 1994).*	1° maggio 1994 *G.U.* n. 71 del 25 marzo 1996
Convenzione tra Italia e Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo (Roma 20 marzo 1990) *(Vedi legge n. 301 del 5 luglio 1995 nel* S.O. *n. 91 alla* G.U. *n. 172 del 25 luglio 1995).*	7 luglio 1996 *G.U.* n. 177 del 30 luglio 1996
Accordo culturale tra Italia e Vietnam (Roma 18 maggio 1990) *(Vedi legge n. 138 del 6 marzo 1996 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 68 del 21 marzo 1996).*	28 luglio 1996 *G.U.* n. 174 del 26 luglio 1996
Accordo di collaborazione, culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Singapore (Singapore 30 luglio 1990) *(Vedi legge n. 140 del 6 marzo 1996 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 68 del 21 marzo 1996).*	24 luglio 1996 *G.U.* n. 137 del 13 giugno 1996
Accordo tra Italia e Tunisia in materia di trasporti internazionali su strada (Tunisi 28 novembre 1990) *(Vedi legge n. 476 del 26 ottobre 1995 nel* S.O. *n. 135 alla* G.U. *n. 268 del 16 novembre 1995).*	13 gennaio 1995 *G.U.* n. 167 del 18 luglio 1996
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cile (Roma 15 aprile 1991) *(Vedi legge n. 159 del 24 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 43 alla* G.U. *n. 56 del 9 marzo 1996).*	11 aprile 1994 *G.U.* n. 278 del 28 novembre 1996
Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Ungheria (Budapest 6 luglio 1991) *(Vedi legge n. 75 dell'8 marzo 1995 nel* S.O. *n. 32 alla* G.U. *n. 65 del 18 marzo 1996).*	14 febbraio 1996 *G.U.* n. 55 del 6 marzo 1996
Accordo tra Italia e San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974 (Roma 21 dicembre 1991) *(Vedi legge n. 48 del 31 gennaio 1996 nel* S.O. *n. 22 alla* G.U. *n. 33 del 9 febbraio 1996).*	1° maggio 1996 *G.U.* n. 101 del 2 maggio 1996

Accordo tra Italia e Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata (Roma 6 ottobre 1992) *(Vedi legge n. 50 del 31 gennaio 1996 nel* S.O. *n. 22 alla* G.U. *n. 33 del 9 febbraio 1996).*	3 aprile 1996 *G.U.* n. 112 del 15 maggio 1996
Accordo tra Italia e Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali (Vienna 27 gennaio 1993) *(Vedi legge n. 76 dell'8 marzo 1995 nel* S.O. *n. 32 alla* G.U. *n. 65 del 18 marzo 1995).*	1° agosto 1995 *G.U.* n. 132 dell'8 giugno 1995
Accordo tra Italia e Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'istruzione superiore, con Scambio di Note (Bonn 20 settembre 1993) *(Vedi legge n. 49 del 31 gennaio 1996 nel* S.O. *n. 22 alla* G.U. *n. 33 del 9 febbraio 1996).*	23 febbraio 1996 *G.U.* n. 101 del 2 maggio 1996
Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con Scambio di Lettere (Vienna 9 novembre 1993) *(Vedi legge n. 51 del 15 febbraio 1995 nella* G.U. *n. 48 del 27 febbraio 1995).*	26 febbraio 1996 *G.U.* n. 66 del 19 marzo 1996
Accordo sulla navigabilità aerea tra Italia e Polonia, con annesso (Varsavia 24 marzo 1994) *(Vedi legge n. 70 dell'8 febbraio 1996 nel* S.O. *n. 37 alla* G.U. *n. 44 del 22 febbraio 1996).*	24 marzo 1994 *G.U.* n. 136 del 12 febbraio 1996

538.

Luanda, 26 gennaio/15 marzo/28 maggio/ 13 ottobre 1993

Scambio di Note costituenti in Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Angola che integra e modifica il Protocollo finanziario di «Commodity Aid» del 17 luglio 1987

(Entrata in vigore: 13 ottobre 1993)

AMBASCIATA D'ITALIA 2 6 GEN. 1993

NOTA VERBAL

A Embaixada da Itália apresenta os seus cumprimentos ao Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e tem a honra de se referir ao Protocolo Financeiro de Commodity Aid assinado em Roma aos 17/7/89, na base do qual foi recentemente aviado o iter processual para o fornecimento das primeiras tranches de bens num valor de cerca de 10 biliões de liras italianas.

A fim de se tornar mais célere e fácil os ulteriores procedimentos de utilização do Commodity Aid, o Governo italiano propõe as duas seguintes emendas ao texto do supra citado Protocolo:
A) no ponto 5 do art. 3, depois de : "a sociedade enviará os contratos ao Banco Nacional de Angola que," propõe-se inserir: " fa-los-á assinar para conformidade ao perito italiano e";
B) no ponto 4 do anexo n°2 "CLÁUSULAS CONTRATUAIS", depois de : "Nota de entrega ao destinatário", propõe-se inserir: "ou ao responsável".

Conforme previsto pelo art.9 do Protocolo, as Partes podem propôr emendas ào texto e aos anexos mediante troca de cartas.

A Embaixada da Itália agradece, portanto, a esse Ministério o obséquio de querer, até onde concorde com as emendas propostas, fazer-lhe cortesmente chegar uma Nota de resposta.

A Embaixada da Itália aproveita a oportunidade para renovar ao Ministério das Relações Exteriores da República de Angola a expressão da sua mais alta consideração.

Luanda, aos 20 de Janeiro de 1993

AMBASCIATA D'ITALIA · LUANDA ·

Ao
Ministério das Relações Exteriores
da República de Angola
- Direcção Europa -
LUANDA
e p.c. - Comité de Gestão da Commodity Aid
Ministério do Comércio
da República de Angola

REPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

~~GABINETE DO VICE-MINISTRO~~

NOTA VERBAL Nº 00144 / 16·02 /D.I.-RE/93 15.3.93

O Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, apresenta os seus cumprimentos à Embaixada da Itália, e tem a honra de enviar a resposta às emendas solicitadas relativamente aos pontos 5 do art. 3 e 4 do art. 2, referente a Nota Verbal nº 0077 datada de 26 de Janeiro de 1993.

1 - No que concerne ao ponto 5 do art. 3 do protocolo financeiro citamos:

" Os contratos para os fornecimentos de bens e serviços conexos serão celebrados pela sociedade, por delegação das competentes autoridades do Governo da República de Angola, respeitando-se as disposições referidas no anexo 2.

A Sociedade enviará os contratos ao Banco Nacional de Angola que, com a emissão da carta de crédito irrevogável, dará as instruções necessárias ao Banco Agente Italiano para os fins de execução de toda operação.

Conforme o conteúdo acima citado o Ministério das Relações Exteriores, não vê qualquer necessidade na proposta de inserir "fá-lo-á assinar para conformidade ao Perito Italiano."

Deve-se salientar que neste ponto trata-se de mera tramitação bancária em que o Comité de Gestão não participa do qual o perito é membro.

Todos os passos procedentes à elaboração da emissão da carta de crédito irrevogável, acha-se ser de extrema importância e de ser o ponto de partida para todo o trabalho do Perito, tanto como membro do Comité de Gestão e, ou como funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros Italiano na missão que foi-lhe atribuída.

Por outro lado existem neste protocolo disposição das quais o perito poderá exercer o seu papel em função dos efectivos na sua designação que se transcreve à seguir:

a) ponto 1, 2, 3, 4 do art. 3

2- Relativamente ao ponto 4 do anexo 2 " cláusulas contratuais " concorda-se com a inserção ou ao Responsável "já que a mesma não altera a utilização final de bens a importar ao abrigo do programa.

O Ministério das Relações Exteriores da República de Angola aproveita para reiterar à Embaixada da Itália os protestos da sua elevada consideração.

Luanda, aos 05 de Março de 1993.-

À

EMBAIXADA DA ITÁLIA

LUANDA

COMITÉ DE GESTÃO DO PROGRAMA

DO COMMODITY - AID

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO

AMBASCIATA D'ITALIA

2 8 MAG. 1993

NOTA VERBAL

A Embaixada da Itália apresenta os seus cumprimentos ao Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e tem a honra de se referir ao Protocolo Financeiro do Commodity Aid assinado em Roma aos 17.07..1989.

A Embaixada da Itália toma conhecimento, com satisfação, da aceitação da parte angolana da emenda relativa ao ponto 4 do anexo n.2 "Cláusulas Contratuais", constante da Nota Verbal n. 00144/16.01/D.E.MRE/93 de 15.3.93.

A Embaixada da Itália concorda, outrossim, com o Governo da República de Angola em deixar cair a emenda relativa ao ponto n.5 do art. 3, precedentemente solicitada com Nota Verbal n. 77 de 26/1/93.

Ao mesmo tempo, o Governo italiano julga oportuno inserir no Protocolo Financeiro, mais concretamente no art. 3, algumas modificações formuladas na base da experiência deste primeiro ano de actividade do programa.

O Governo italiano propõe, portanto, uma nova versão do art. 3 do Protocolo de cuja cópia se anexa, na qual foram sublinhadas as emendas respeitantes à versão actual.

O Governo italiano propõe por fim, com o objectivo de evitar possiveis controvérsias relativas ao pagamento das operações de descarregamento das mercadorias do sector de transporte (à cargo do fornecedor) e ao regulamento das despesas aduaneiras (à cargo do beneficiário), de substituir os dizeres "CIF destino" onde quer que se encontrem no texto do Acordo, com um dos seguintes dizeres:

- "Dado ao cais (não desalfandegado) do sector de ";
- "Dado não desalfandegado - alfândega de ...
  descarregamento à cargo do vendedor".

A Embaixada da Itália, ao confiar numa rápida e cortês formalização das emendas propostas, aproveita a oportunidade para renovar ao Ministério das Relações Exteriores da República de Angola a expressão da sua mais alta consideração.

Luanda, aos 27 de Maio de 1993

Ao Ministério das Relações Exteriores
da República de Angola
- Direcção Europa Ocidental -

L U A N D A

C/C: - Secretaria de Estado da Cooperação
- Comité de Gestão do Commodity Aid
- Ministério do Comércio

OMISSIS

ARTIGO 3

GESTÃO DO PROGRAMA

1. O Governo da República de Angola constituirá junto do Ministério do Comércio, para a execução do Programa de Desenvolvimento, um Comité de Gestão, adiante designado "O Comité", presidido por um "Responsável do Programa" designado por este Ministério e constituido por funcionários da: Secretaria de Estado da Cooperação Angolana, Direcção de Planeamento e Controlo Cambial, Direcção de Crédito do Banco Nacional de Angola e por um perito designado pelo Governo Italiano.
O Comité será assistido por pessoal técnico e administrativo angolano adequado e será responsável pela coordenação e supervisão de todas as actividades requeridas em Angola para a execução do presente Protocolo.

2. Em particular, o Comité, coadjuvado pelo perito italiano referido no precedente ponto 1., terá a tarefa de preparar as listas dos bens e serviços conexos, a importar em Angola, predispostas de forma detalhada, na base das já preventivamente concordadas entre o Governo italiano e o Governo da República de Angola (constante do Anexo 1 do presente Protocolo). As supra citadas listas detalhadas conterão uma especificação das quantidades e da qualidade de cada um dos bens e serviços conexos e serão acompanhadas de uma relação da qual resultem os destinatários dos bens e as modalidades de cessão, em moeda local, aos próprios destinatários. As listas assim definidas serão enviadas a Sociedade.

3. O Comité, para a gestão de cada projecto sectorial, por proposta de um dos seus membros, poderá servir-se, vez por vez, de um ulterior perito do Ministério dos Negócios Estrangeiros Italiano - D.G.C.S. - Tal perito poderá também ser escolhido e nomeado pelo referido Ministério, de entre quatro nomes de comprovada experiência indicados pelo próprio Comité.
O perito supra referido concorrerá à determinação da factibilidade do projecto sectorial, com parecer consultivo, bem como acompanhando as diferentes fases actuantes.

4. Uma vez apurada a selecção dos fornecedores por parte da Sociedade, o Comité decidirá a adjudicação final de todos os fornecimentos, comunicando o Ministério Italiano dos Negócios Estrangeiros - D.G.C.S., a própria Sociedade (conforme fac-simile em Anexo) e o Banco Nacional de Angola. Caso o perito italiano formule objecções fundamentadas, deverá comunica-las por escrito às competentes Autoridades Angolanas e Italianas, as quais desencadearão consultas impreterivelmente no prazo de oito dias.

5. Os contratos para os fornecimentos de bens e serviços conexos serão celebrados pela Sociedade, por delegação das competentes Autoridades do Governo da República de Angola, em conformidade com a Sociedade com as disposições referidas no Anexo 2.
A Sociedade enviará os contratos, visados com apropriado carimbo de convalidação, ao Comité que, depois de tê-los visados para aprovação, fa-los-á assinar para conformidade pelo perito italiano, referido no precedente ponto 1., e enviá-los-á ao Banco Nacional de Angola e, para conhecimento, ao Ministério Italiano dos Negocios Estrangeiros - D.G.C.S.. O Banco Nacional de Angola providenciará a abertura dos créditos documentais irrevogáveis, domiciliados junto da Banca Agente italiana, que confirmará os mesmos créditos, dando as necessárias instruções [illegible] execução de cada pagamento.

OMISSIS

Ambasciata d'Italia

Luanda

FAC-SIMILE Anexo

FICHA DE AVALIAÇÃO E CARTA DE EMPREITADA

- Descrição das mercadorias:
- Quantidades:
- Data de publicação da oferta/ recibo:
- Numero dos oferentes:
- Base de atribuição:
- Atribuição do contrato:
  - a) Fornecedor:
  - b) Adquirente:
  - c) Quantidade das mercadorias:
  - d) Preço:
  - e) Lugar de entrega:
  - f) Prazos contratuais de execução:
  - g) Modalidades de pagamento:
  - h) Lista dos documentos:

- Observações:

Para o concurso supra mencionado, a avaliação e a atribuição foram realizadas em conformidade com os procedimentos concordados com o Governo italiano.

O Perito Italiano

O "Responsável"

REPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

GABINETE DO VICE-MINISTRO

NOTA VERBAL Nº 00524 /10.38 /D.E.-MRE/93.-

O Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, apresenta os seus melhores cumprimentos à Embaixada da Italia e tem a honra de acusar a recepção da Nota Verbal nº 0622, de 28 de Maio de 1993, do qual muito agradece.

O Ministério das Relações Exteriores da República de Angola informa que, depois de uma análise minunciosa do conteúdo da mesma respeitante as modificações propostas no artigo 3, e substituição dos dizeres "CIF destino", este Ministério concorda plenamente com as modificações apresentadas por esta Embaixada ao Protocolo Financeiro do Commodity-aid assinado em Roma aos 17 de Julho de 1989.

O Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, aproveita a oportunidade para reiterar à Embaixada da Itália os protestos da sua elevada consideração.

Luanda, aos 13 de Outubro de 1993.-

À

EMBAIXADA DA ITÁLIA

L U A N D A

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia
Nota Verbale

26.01.93 N.0077

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola ed ha l'onore di far riferimento al Protocollo Finanziario del Commodity Aid firmato a Roma il 17.07.1989, sulla base del quale è stato recentemente avviato l'iter procedurale per la fornitura delle prime tranches di beni per un valore di circa 10 miliardi di Lire italiane.

Al fine di rendere più celeri e facili le ulteriori procedure di utilizzo del Commodity Aid, il Governo italiano propone i due seguenti emendamenti al testo del citato Protocollo:

A) al punto 5 dell'art.3, dopo:"la società invierà i contratti al Banco Nacional de Angola che," si propone di inserire:"li farà firmare per conformità al Perito italiano e".

B) al punto 4 dell'allegato n.2 "CLAUSOLE CONTRATTUALI", dopo. "Verbale di consegna al destinatario", si propone di inserire: "oppure al responsabile".

Conformemente a quanto previsto dall'art.9 del Protocollo, le Parti possono proporre emendamenti al testo ed agli allegati mediante scambio di note.

L'Ambasciata d'Italia sara quindi particolarmente grata a codesto Ministero se vorra, nel caso sia d'accordo con gli emendamenti proposti, far cortesemente pervenire una Nota di risposta.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per esprimere al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola i sensi della sua più alta stima.

Luanda, 20 gennaio 1993.

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica d'Angola
- Direzione Europa -
L U A N D A

e p.c.
- Comitato di Gestione del Commodity Aid -
Ministero del Commercio
della Repubblica d'Angola

Repubblica Popolare d'Angola
Ministero degli Affari Esteri

Nota Verbale n.00144 16.01 D.E.-M.R.E. 93 15.3 93

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di inviare la risposta agli emendamenti sollecitati relativamente ai punti 5 dell'art.3 e 4 dell'art 2 relativa alla Nota Verbale n.0077 del 26 gennaio 1993.

1 - Per quanto riguarda il punto 5 dell'art.3 del Protocollo Finanziario citiamo.

"I contratti per la fornitura di beni e servizi connessi saranno stipulati dalla società. per delega delle competenti autorita del Governo della Repubblica d'Angola. in conformita alle disposizioni di cui all'allegato 2

La Società invierà i contratti al Banco Nacional de Angola che. con l'emissione della lettera di credito irrevocabile. darà le istruzioni necessarie alla Banca Agente italiana ai fini dell'esecuzione di ogni operazione.

In merito al contenuto appena citato il Ministero degli Affari Esteri. non intravede alcuna necessita di inserire nella proposta "lo fara firmare al Perito italiano per conformità".

Si deve precisare che in questo punto si tratta di mera trasmissione bancaria nella quale il Comitato di Gestione. di cui il Perito italiano e membro. non partecipa.

Tutti i passi precedenti all'elaborazione dell'emissione della lettera di credito irrevocabile. sono da considerare di estrema importanza. nonchè il punto di partenza di tutto il lavoro del Perito. sia quale membro del

Comitato di Gestione, sia come funzionario del Ministero degli Affari Esteri italiano nella missione che gli e stata attribuita.

D'altro canto esistono in questo protocollo disposizioni in base alle quali il Perito potrà esercitare il suo ruolo in funzione delle specificita della sua designazione. che si trascrivono di seguito:

a) punto 1. 2. 3. 4 dell'art.3.

2 - Relativamente al punto 4 dell'allegato 2 "clausole contrattuali". si concorda con l'inserimento o al Responsabile visto che lo stesso non altera l'utilizzo finale dei beni da importare nell'ambito del programma".

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola coglie l'occasione per esprimere all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta stima

Luanda. 5 marzo 1993.

All'Ambasciata d'Italia
L U A N D A

Comitato di Gestione del Programma
di Commodity Aid

Ministero del Commercio

Ambasciata d'Italia
Nota Verbale

28.05.93 N.0622

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola ed ha l'onore di far riferimento al Protocollo Finanziario del Commodity Aid firmato a Roma il 17.07.1989.

L'Ambasciata d'Italia ha preso nota con soddisfazione dell'accettazione da parte angolana dell'emendamento relativo al punto 4 dell'allegato n 2 "Clausole Contrattuali". come da Nota Verbale n.00144 16.01 D E.-M.R.E. 93 del 15.03.1993.

L'Ambasciata d'Italia concorda inoltre con il Governo della Repubblica d'Angola nel lasciar decadere l'emendamento relativo al punto n.5 dell'art 3. precedentemente sollecitato con la Nota Verbale n.0077 del 26.01.1993

Allo stesso tempo il Governo italiano reputa opportuno inserire nel Protocollo Finanziario. più concretamente nell'art.3. alcune modifiche formulate sulla base dell'esperienza di questo primo anno di attività del programma

Il Governo italiano propone quindi una nuova versione dell'art.3 del Protocollo di cui si allega una copia e in cui sono stati sottolineati gli emendamenti rispetto alla versione attuale

Il Governo italiano propone infine. allo scopo di evitare possibili controversie relative al pagamento delle operazioni di scarico delle merci del settore dei trasporti (a carico del fornitore) e relative al saldo delle spese doganali (a carico del beneficiario). di sostituire la dicitura "CIF destino" ove compaia nel testo dell'Accordo. con una delle seguenti diciture

- "Reso banchina (non sdoganato) del settore di ..";
- "Reso non sdoganato - dogana di...
  scaricamento a carico del venditore".

L'Ambasciata d'Italia, nel confidare in una rapida e cortese formalizzazione degli emendamenti proposti, coglie l'occasione per esprimere al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola i sensi della sua piu alta stima.

Luanda, 27 maggio 1993.

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica d'Angola
- Direzione Europa Occidentale -
L U A N D A

e.p.c.
Alla Segretaria di Stato della Cooperazione

Al Comitato di Gestione del Commodity Aid
Ministerio del Commercio

==

Repubblica Popolare d'Angola
Ministero degli Affari Esteri

Nota Verbale n.00524 10.38 D.E.-M.R.E. 93

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di notificare la ricezione della Nota Verbale n.0622 del 28 maggio 1993 per la quale si ringrazia

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola informa che, dopo un'analisi minuziosa del contenuto della stessa nota relativamente alle modifiche proposte all'art.3 e alla sostituzione della dicitura "CIF destino", questo Ministero è pienamente d'accordo con le modifiche proposte da codesta Ambasciata al Protocollo Finanziario del Commodity Aid firmato a Roma il [illegible] luglio 1989.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola coglie l'occasione per esprimere all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu alta stima

Luanda, 13 ottobre 1993.

All'Ambasciata d'Italia
LUANDA

539.

Firenze, 26 maggio 1995

Accordo in materia di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia tra il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato della Repubblica Italiana e il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America

(Entrata in vigore: 21 maggio 1996)

ACCORDO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ENERGIA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

PREMESSO CHE:

- Il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana sono parti dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto il 1° aprile 1988 e dei successivi emendamenti e rinnovi;

- Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America (di seguito denominato "DOE") ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana (di seguito denominato "MICA") entrambe di seguito denominate "le Parti", in data 5 dicembre 1985 hanno sottoscritto un memorandum d'intesa in materia di ricerca e di sviluppo nel campo dell'energia (di seguito denominato "l'Accordo del 1985") e gli accordi integrativi del 2 maggio 1990 sulle consultazioni di politica energetica e sulla cooperazione congiunta e lo scambio di informazioni scaduti il 5.12.1991;

- Le Parti ritengono che le attività di cooperazione per la ricerca, lo sviluppo, lo scambio di informazioni e la consultazione in materia di politica energetica, svolte ai sensi dell'Accordo del 1985 e degli accordi integrativi del 1990 siano state reciprocamente proficue;

- Le Parti hanno un comune interesse a proseguire le attività poste in essere in virtù di protocolli attuativi dell'Accordo del 1985, non ancora completati, nonchè ad avviare nuove attività di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo in base ad un nuovo Accordo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La cooperazione oggetto del presente Accordo è finalizzata a:

- continuare nel reciproco interesse delle Parti, lo scambio bilanciato di informazioni sulle tecnologie nei vari settori energetici, quali fonti fossili, fonti rinnovabili, efficienza energetica, nucleare e altre discipline di base riguardanti l'energia;

- svolgere, in tali campi, attività congiunte di ricerca, sviluppo e pianificazione che saranno esplicitate negli Allegati di Progetto del presente Accordo;

- continuare le consultazioni periodiche bilaterali in materia di politica energetica come definita nell'Accordo integrativo del 2 maggio 1990.

ART. 2

La cooperazione quivi prevista comprende in via esemplificativa e non esclusiva:

1. scambio periodico di informazioni scientifiche e tecniche, di risultati e di metodologie di ricerca e sviluppo, secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo dai Coordinatori di cui all'Art. 3;

2. organizzazione di seminari e convegni su temi energetici scelti di comune accordo fra quelli di cui all'Art. 1, secondo le modalità che saranno decise dai Coordinatori;

3. visite di esperti presso centri o progetti di ricerca energetica dell'altra Parte, su invito dell'istituto ospitante;

4. scambio di materiali, strumenti, componenti e apparecchiature a fini di sperimentazione;

5. scambio di personale per la partecipazione alle attività concordate di ricerca e sviluppo, dimostrazione, analisi, progettazione, sperimentazione e formazione;

6. progetti congiunti sotto forma di sperimentazioni, prove, analisi di progetto ed altre attività di cooperazione tecnica;

7. finanziamento congiunto di specifici progetti di ricerca e sviluppo che possono essere avviati in collegamento con altre qualificate persone fisiche o giuridiche, secondo le modalità che saranno stabilite dai Coordinatori;

8. finanziamento congiunto di attività di dimostrazione e di diffusione dei risultati dei progetti e

9. altre forme di cooperazione che possano essere proposte e concordate per iscritto dalle Parti.

ART. 3

1. Ciascuna delle Parti designa un Coordinatore incaricato di sovrintendere all'attuazione del presente Accordo. I Coordinatori si riuniranno, in base alle modalità che saranno fissate, per valutare tutti gli aspetti della cooperazione oggetto del presente Accordo. Le riunioni avranno luogo alternativamente negli Stati Uniti e in Italia.

2. Ai Coordinatori è affidato il compito di approvare e controllare tutte le attività di cooperazione portate avanti in virtù del presente Accordo.

3. I Coordinatori esamineranno e valuteranno eventuali nuove proposte di attività, nonchè lo stato della cooperazione oggetto del presente Accordo, impartiranno opportuni pareri e direttive ai sottocomitati di cui al paragrafo 4 del presente articolo e ai direttori di progetto delle attività sviluppate in forza del presente Accordo. Su richiesta delle Parti, i Coordinatori potranno dare consigli per lo sviluppo ed il futuro delle attività di cooperazione specificate nel presente Accordo.

4. Qualora lo ritengano opportuno, i Coordinatori costituiranno dei sottocomitati nei vari settori di cooperazione al fine di favorire l'attuazione degli eventuali progetti.

ART.4

1. Le proposte di cooperazione relative al presente Accordo possono essere sottoposte all'approvazione dei Coordinatori da una delle Parti o dai suoi rappresentanti designati.

2. Ogni attività di cooperazione che venga approvata dai Coordinatori sarà descritta in un apposito Allegato di Progetto del presente Accordo. Gli Allegati conterranno le procedure dettagliate per la realizzazione dell'attività di cooperazione e, in via esemplificativa e non esclusiva, l'indicazione dell'entità del contributo di ciascuna delle Parti (costi e ripartizione dei costi), le sue responsabilità ed i programmi cronologici di attività.

3. Nessuna attività di cooperazione potrà essere avviata finchè l'Allegato di progetto non sia stato concordato dalle Parti.

4. Ogni Allegato di Progetto concordato dalle Parti è soggetto e vincolato alle disposizioni del presente Accordo.

5. I Protocolli Attuativi di Progetto, che sono stati sottoscritti a norma dell'Accordo del 1985 e non sono stati completati, restano in vigore in virtù del presente Accordo.

ART. 5

Per gli scambi di apparecchiature da attuarsi in conformità al presente Accordo, si applicano le seguenti disposizioni.

1. Di comune accordo, apparecchiature per attività congiunte possono essere messe a disposizione da una delle Parti. In tal caso, la Parte fornitrice deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature che saranno messe a disposizione, accompagnato dalle specifiche e dalla documentazione tecnica riguardanti l'uso, la manutenzione e la riparazione.

2. Le apparecchiature e le necessarie parti di ricambio messe a disposizione per le attività congiunte restano di proprietà della Parte fornitrice e, salvo diverso accordo, le saranno restituite al termine dell'attività.

3. Le apparecchiature messe a disposizione in conformità al presente Accordo potranno entrare in servizio soltanto con il previo accordo delle Parti.

4. La Parte ospitante predisporrà i locali necessari per le apparecchiature, provvederà alle utenze (elettricità, acqua e gas) e, di norma, fornirà i materiali da sperimentare, in base a requisiti tecnici stabiliti di comune accordo.

5. Le responsabilità e le spese per il trasporto delle apparecchiature e dei materiali per via aerea o marittima dagli Stati Uniti al porto autorizzato di entrata in Italia più vicino alla destinazione finale, nonchè per la salvaguardia delle stesse e la copertura assicurativa durante il trasporto saranno a carico del DOE.

6. Le responsabilità e le spese per il trasporto delle apparecchiature e dei materiali per via aerea o marittima dall'Italia al porto autorizzato di entrata negli USA più vicino alla destinazione finale, nonchè la salvaguardia delle stesse e la copertura assicurativa durante il trasporto saranno a carico delle organizzazioni italiane designate dal MICA per ciascuno Annesso.

7. Le apparecchiature fornite conformemente al presente Accordo per lo svolgimento di attività comuni hanno carattere scientifico e non commerciale e ciascuna delle Parti farà tutto quanto è in suo potere per ottenerne l'esenzione doganale.

ART. 6

Per gli scambi di personale da attuarsi ai sensi del presente Accordo, si applicano le seguenti disposizioni.

1. Ogni qualvolta sia previsto uno scambio di personale, ciascuna delle Parti sceglierà personale con capacità e competenze adeguate per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo. Detti scambi di personale devono essere preventivamente concordati per iscritto mediante scambio di lettere fra le Parti con riferimento al presente Accordo ed alle eventuali disposizioni in materia di proprietà intellettuale.

2. Ciascuna delle Parti provvede al pagamento dei compensi, delle assicurazioni e delle indennità dovute al proprio personale o ai consulenti esterni.

3. Salvo diversamente convenuto, ciascuna delle Parti provvede al pagamento delle spese di viaggio e di alloggio del proprio personale e dei consulenti esterni durante il soggiorno presso il centro della Parte ospitante.

4. Ciascuna delle Parti metterà a disposizione del personale e dei consulenti esterni (e delle relative famiglie) dell'altra Parte alloggi che siano mutualmente accettabili, su base di reciprocità.

5. Ciascuna delle Parti presterà tutta l'assistenza necessaria al personale ed ai consulenti esterni dell'altra Parte per l'espletamento delle formalità amministrative.

6. Il personale ed i consulenti esterni di ciascuna delle Parti dovranno rispettare le norme di lavoro e di sicurezza vigenti presso il sito ospitante.

ART. 7

1. Salvo diversamente convenuto, tutte le spese derivanti dalle attività di cooperazione oggetto del presente Accordo sono a carico della Parte che le sosterrà.

2. Ciascuna delle Parti svolgerà le attività oggetto del presente Accordo e degli Allegati ai sensi delle sue leggi e dei suoi regolamenti vigenti, le attività di cui al presente Accordo e ai relativi Allegati sono subordinate alla disponibilità di risorse adeguate .

3. Ciascuna delle parti farà tutto quanto è in suo potere per ottenere i permessi e le licenze previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai fini dell'attuazione del presente Accordo e dei relativi Allegati.

ART. 8

Le disposizioni in materia di tutela e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale risultanti dalle attività di cooperazione oggetto del presente Accordo e quelle riguardanti la salvaguardia delle informazioni e delle apparecchiature a fini di sicurezza nazionale, sono riportate negli Allegati 1 e 2 del presente Accordo, i quali ne costituiscono parte integrante.

ART. 9

1. Il presente Accordo ha effetto al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica,attraverso canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle relative procedure di legge all'uopo previste. Esso avrà una durata di cinque (5) anni e sarà tacitamente rinnovabile per altri cinque anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle Parti all'altra almeno sei (6) mesi prima della scadenza dello stesso.
2. Il presente Accordo può essere emendato o rinnovato mediante accordo scritto delle Parti. Esso può essere risolto con preavviso scritto di una delle Parti un (1) anno prima della scadenza. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli interessi che, prima di tale scadenza, possano essere stati acquisiti o maturati da una delle Parti ai sensi del presente Accordo.
3. Tutte le attività e le sperimentazioni che non risultassero ultimate all'atto della scadenza o della risoluzione del presente Accordo possono continuare fino alla loro ultimazione.
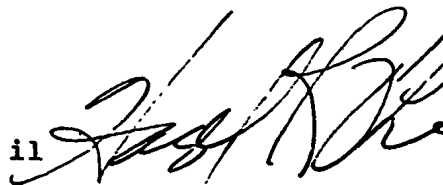
Fatto a Firenze, in duplice copia, nella lingua inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in data 26 maggio 1995.

per il

Ministero dell'Industria,Commercio e Artigianato della Repubblica Italiana

per il

Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America

"ALLEGATO I

Proprietà intellettuale

In conformità all'articolo VIII del presente Accordo:

Le Parti assicurano adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale prodotta o fornita in conformità al presente Accordo ed alle relative intese di attuazione. Le Parti convengono di notificarsi reciprocamente e tempestivamente ogni invenzione o lavoro protetti da diritti d'autore ai sensi del presente Accordo e di perseguire tempestivamente protezione per detta proprietà intellettuale.

I diritti di tale proprietà intellettuale saranno allocati come previsto dal presente Allegato.

I.OBIETTIVI

A. Il presente Allegato si applica ad ogni attività di cooperazione intrapresa ai sensi del presente Accordo, eccetto quanto diversamente convenuto dalle Parti o da chi da esse designato.

B. Ai fini del presente Accordo, "Proprietà Intellettuale" starà ad indicare quanto definito nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

C. Il presente allegato tratta della allocazione dei diritti, interessi e royalty tra le Parti. Ciascuna Parte garantirà che l'altra percepisca i diritti di proprietà intellettuale allocati ai sensi del presente Allegato, attraverso l'esazione di tali diritti dai suoi stessi partecipanti con l'uso di contratti o altri strumenti legali, se del caso. Il presente Allegato, parimenti, non altera o pregiudica l'allocazione tra una Parte e i suoi cittadini, che verrà determinata dalla legislazione e procedure di quella Parte.

D. Le controversie relative alla proprietà intellettuale generata ai sensi del presente Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, le Parti o chi da esse designato.

E. La denuncia o la scadenza del presente Accordo non influiscono sui diritti ed obblighi di cui al presente Allegato.

II ALLOCAZIONE DEI DIRITTI

A. A ciascuna Parte sarà garantita la facoltà non esclusiva, irrevocabile, libera da royalty in tutti i Paesi, di tradurre,

riprodurre e distribuire pubblicamente articoli tratti da periodici scientifici e tecnici, relazioni e libri originati direttamente dall'attività di cooperazione a seguito del presente Accordo. Tutte le copie pubblicamente distribuite di un'opera i cui diritti d'autore siano tutelati, prodotta ai sensi della presente norma, dovranno indicare il nome degli autori a meno che un autore esplicitamente declini dall'essere nominato.

B. I diritti relativi a tutti i tipi di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati nella precedente sezione II (A), saranno allocati come di seguito:

1. I ricercatori ospiti, per esempio, scienziati ospiti con lo scopo di incrementare la loro formazione, riceveranno ai fini dei diritti d'autore in conformità all'ordinamento delle istituzioni ospitanti, il trattamento riservato ai cittadini del Paese a cui le istituzioni appartengono. Inoltre, ad ogni ricercatore ospitante a cui sia riconosciuto il titolo di inventore, sarà applicato il trattamento riservato ai cittadini del Paese ospitante per quanto si riferisce alle royalty percepite dalle istituzioni ospitanti a seguito della concessione di tale proprietà.

2. (a) Relativamente alla proprietà intellettuale creata nel contesto di ricerche congiunte, per esempio quando le parti, le istituzioni partecipanti o il personale hanno convenuto in anticipo sulle finalità del lavoro, le Parti o i loro partecipanti ne condivideranno i costi e i profitti, e congiuntamente ne elaboreranno un piano di gestione tecnologica insieme con un programma di ricerca. Riguardo l'allocazione dei diritti di tale proprietà intellettuale, il piano di gestione tecnologica dovrà considerare i contributi di ciascuna Parte e dei suoi partecipanti, i profitti derivanti dalla concessione esclusiva per territorio o per settore di uso, i requisiti imposti dalla legislazione del Paese delle parti e gli altri fattori che si ritengano opportuni.

   (b) Se le Parti o i loro partecipanti non addivengono ad un Accordo su un certo piano di gestione tecnologica in un tempo ragionevole che non superi i sei mesi a decorrere dal momento in cui una parte è edotta della creazione della proprietà intellettuale in questione, ciascuna Parte potrà designare un concessionario con diritti mondiali. Ciascuna Parte informerà l'altra della designazione di cui al presente paragrafo con due mesi di anticipo: quando entrambe le Parti (o i loro concessionari) sfruttano la proprietà intellettuale in un Paese dovranno condividere in egual misura il ragionevole costo della protezione della proprietà intellettuale in quel Paese.

   (c) Uno specifico programma di ricerca sarà considerato programma di ricerca congiunta ai fini

della allocazione dei diritti di proprietà intellettuale soltanto quando è designato tale nella relativa intesa di attuazione; diversamente l'allocazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà in conformità al paragrafo II (B) (1).

(d) Nonostante quanto enunciato nei paragrafi II (B) (2) (a) e (b), se un certo tipo di proprietà intellettuale è disponibile ai sensi della legislazione di una Parte ma non di quella dell'altra, alla Parte la cui legislazione consente tale tipo di protezione spettano mondialmente tutti i diritti ed interessi, a meno che le Parti concordino diversamente. Agli individui a cui sia riconosciuto il titolo di inventore della proprietà intellettuale spettano non di meno le royalty risultanti dalla concessione della proprietà intellettuale.

III INFORMAZIONI RISERVATE CONCERNENTI IL COMMERCIO

Nel caso che informazioni concernenti il commercio, identificate a tempo opportuno come riservate, siano fornite o prodotte ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte ed i suoi partecipanti proteggeranno tali informazioni ai sensi delle leggi, norme e procedure amministrative. Sono definite riservate le informazioni concernenti il commercio qualora la persona che le detiene possa da esse derivare profitto economico o possa trarne vantaggi concorrenziali ai danni di coloro che non le detengono, qualora le informazioni non siano generalmente note o disponibili pubblicamente presso altre fonti, e il possessore non abbia in precedenza messo a disposizione le informazioni senza imporre a tempo opportuno un obbligo a mantenerle riservate".

"ALLEGATO II

OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA

Ai sensi del presente Accordo, entrambe le Parti convengono che non saranno fornite informazioni o apparecchiature che necessitino di protezione nell'interesse della difesa nazionale o dei rapporti esteri di ciascuna Parte e classificate ai sensi delle leggi e norme nazionali. Nel caso che, nel corso delle attività di cooperazione avviate a seguito del presente Accordo, si identifichino informazioni o apparecchiature ritenute, o che potrebbero essere ritenute, suscettibili della protezione di cui sopra, lo si porterà immediatamente all'attenzione dei funzionari a ciò preposti e le Parti si consulteranno per definire le idonee misure di sicurezza che esse dovranno concordare per iscritto ed applicare a dette informazioni ed apparecchiature ed emenderanno, se lo riterranno opportuno, il presente Accordo incorporando dette misure".

540.

New York, 26 ottobre 1995

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo concernente il programma per la promozione dello sviluppo umano a livello locale in Mozambico

(Entrata in vigore: 16 maggio 1996)

UNDP Trust Fund for
Sustainable Social Development, Peace and
Support to Countries in Special Situations

Programme for the Promotion of Human Development
at the Local Level in Mozambique

Memorandum of Understanding
between the Government of the Republic of Italy and
the United Nations Development Programme

WHEREAS the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), following the consensus established at the Special Event on International Cooperation for Development held in Copenhagen on 7 March 1995 in the framework of the World Summit on Social Development (hereinafter referred to as "WSSD"), has established the Trust Fund for Sustainable Social Development, Peace and Support to Countries in Special Situations, (hereinafter referred to as "the Trust Fund") which aims at supporting governments of developing countries who wish to put into practice the WSSD Declaration and Plan of Action;

WHEREAS UNDP administers the Trust Fund, which foresees that the execution and implementation of programmes financed through the Trust Fund can include utilizing the entities of the United Nations system, including the United Nations Office for Project Services (hereinafter referred to as "UNOPS");

WHEREAS the Trust Fund's Terms of Reference foresee the establishment of Consultative Committees which facilitate the active involvement of donor countries at all stages of the programmes to which each of these donors contribute;

WHEREAS the programmes financed through the Trust Fund must be established through specific agreements among recipient countries, UNDP and the donor, in which the programmes' specific objectives, working methodologies, implementation modalities and activities are to be established in line with the general principles approved at the WSSD;

WHEREAS the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "Italy") is committed to cooperation for social development, with particular emphasis on programmes which could demonstrate that they can benefit directly and tangibly the peace building and democratization processes in developing countries which have been affected by conflicts or extreme social tensions, and has demonstrated its commitment to United Nations activities for Human Development and Social Development in various occasions, including its participation in the funding of a WSSD Special Event on international cooperation and the funding of such programmes as UNDP's PRODERE Programme in Central America;

WHEREAS Italy is also committed to strengthening the collaboration between the European Union and the United Nations, particularly through human development and decentralized cooperation programmes;

WHEREAS UNDP is committed to supporting developing countries' governments which are interested in promoting social development in accordance with the Copenhagen Declaration and Plan of Action and is entrusted, as part of its mandate, with the coordination of the United Nations Operational System for Development, including the management of the United Nations Resident Coordinator network, and inter-agency collaboration with the specialized Agencies of the United Nations;

WHEREAS UNOPS has experience in project management services which have demonstrated efficiency in supporting peace processes, democratic institutions and reconstruction, and have facilitated the social integration of populations affected by conflicts; and has demonstrated its commitment to supporting UNDP's coordinating role, including full support to the Resident Coordinator function;

WHEREAS the Government of Mozambique has expressed its will to carry out, with support from UNDP and UNOPS, an international cooperation programme called "Programme for the Promotion of Human Development at Local Level in Mozambique" (hereinafter referred to as "the Programme") which intends to put into practice the objectives of the Copenhagen Declaration and Plan of Action in the framework of the peace consolidation process, and in strengthening democratic institutions through political and administrative decentralization as well as the active participation of local communities in social development programmes;

WHEREAS the Programme can therefore be funded as a subsidiary to the Trust Fund;

Italy and UNDP have reached the following understanding:

Italy pledges to support the Programme through a financial contribution to the Trust Fund.

The Programme will support the consolidation of peace and democratization processes by promoting human development in the provinces of Manica, Maputo and Sofala. At the national level the Programme will carry out activities in support to decentralization and democratization and will promote the application in other provinces of results and methods developed by the Programme.

The Programme will also promote decentralized cooperation for human development. This might include cooperation between Mozambican and Italian local communities, or with local authorities from other countries.

The Programme in Mozambique will linked through exchange experiences and sharing of information at the international level with other programmes funded through the Trust Fund.

The Programme's general objectives and fields of activity are provided in the attached annex. The Programme's main characteristics and organizational modalities are also indicated in the annex; these include the establishment of a UNDP/Italy /UNOPS Consultative Committee.

The specific agreements of this Memorandum of Understanding will be embodied in a programme document in line with Chapter II of the Terms of Reference for the Trust Fund, as vehicles for the operationalization of the Programme. Activities will be planned within a programme framework through periodic work plans. The programme framework and the work plans will be prepared jointly by the Government of Mozambique, UNDP, UNOPS and Italy. The Support Unit foreseen in paragraph 4.1 and 5.5 of the Trust Fund Statement of Purpose and Organizational Arrangements will be financed by the Fund as an activity of this Programme.

The Programme will also include three components for which UNDP and Italy have held prior consultations: support to the democratic process, support to demining, and promotion of small enterprises and the informal sector.

The Programme will be implemented by UNOPS which, based on requirements and priorities identified in the work plans, will seek collaboration from implementing partners, which might include the competent UN Agencies, and other international organizations. UNOPS will establish a panel, as a consultative mechanism, for the selection of international staff for the programme, in which Italy will be invited to participate. The workplans will indicate budgetary provisions for implementation by UN Agencies associated to the Programme.

Italy will support the first phase of the Programme through a contribution of LIT 32,000,000,000 (thirty two billion Italian Lira) to the above mentioned Trust Fund, allocated by Italy in its fiscal cycle of 1995. The contribution shall be deposited into UNDP's Contributions account in Italy. The corresponding account number and banking institution will be communicated by UNDP in due course. Italy will indicate on an annual basis its disposition to support further phases of the Programme, through additional contributions to the Trust Fund.

The Programme will also benefit from UNDP resources, such as the country IPF, subject to the concurrence of the Government of Mozambique.

The overall administrative costs of the Programme will be of 8.25% of the Italian contribution, of which 1% to UNDP for the administration of the Trust Fund, regardless of the number and type of international organizations involved in its implementation.
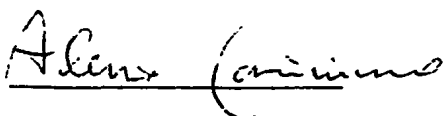
UNDP and UNOPS will provide to Italy periodic reports on the use of Italy's contributions, in accordance with a pre-established format to be agreed upon on the occasion of the First Meeting of the Consultative Committee.

Aspects not specified in the present document will be the object of specific agreements between the concerned parties, through exchanges of letters.
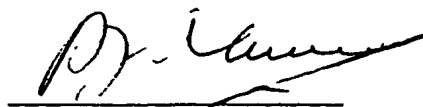
Signed in New York, on 26 October 1995, in three copies in English, each of which will be considered an original.

For the Government of the
Republic of Italy

Alessio Carissimo
Minister Plenipotentiary

For the United Nations
Development Programme

Rafeeuddin Ahmed
Associate Administrator

As witnessed by
the United Nations Office for Project Services

Reinhart Helmke
Executive Director

MOZAMBIQUE: HUMAN DEVELOPMENT AT LOCAL LEVEL

Annex to the Memorandum of Understanding
between the Government of the Republic of Italy
and the United Nations Development Programme.

The Programme will be one of the pilot projects within the framework of the UNDP Trust Fund on Sustainable Social Development, Peace and Support to Countries in Special Situations, covering an international cooperation programme in the field of social development, open to a variety of donors.

General Objectives

To support the consolidation of the peace process, reconciliation, national reconstruction and democracy in Mozambique following the general peace agreement signed in Rome on 4 October 1992, and in the framework of the national Government Programme approved by the National Assembly in May 1995;

To support social development, as defined in the Copenhagen Declaration and Plan of Action of March 1995 by strengthening local development at province and district level, and benefitting, in priority, individuals and groups in greater difficulty such as returnees, displaced populations, demobilized combatants, victims of war and vulnerable groups.

To facilitate the efficient coordination of international cooperation activities, by promoting the joint participation of various actors involved in cooperation such as state institutions and local organizations, organizations of civil society, international organizations, bi-lateral donors and non-governmental organizations; the Programme will benefit from existing coordinating and consultative mechanisms in which UNDP participates, as well as from the experience of bi-lateral and multilateral projects in related fields, presently funded by the Italian Cooperation in Mozambique.

To improve, at the local level, the institutional and physical conditions which can sustain local administration and provide basic services to the population, as regards income, health, education, human rights, the environment, and the overall improvement of living conditions in the provinces of Manica, Maputo, and Sofala. In each province, priority districts will be identified, focussing on vulnerable groups.

At the national level, to improve planning information, training and monitoring capacities for the promotion of social development at the local level, and to strengthen Mozambican democratic institutions, as well as increase their capacity for the more rational use of resources provided by various sources of international cooperation in this respect; to inform other provinces of the results and methods developed in the selected provinces and districts in view of their possible replication in other provinces.

At the international level, to promote links with other United Nations projects and programmes implementing the Copenhagen Declaration and Plan of Action.

Fields of Activity

1) Promotion of local economic development through the support to the private sector by providing credit, technical assistance and training, with particular focus on small and medium business and on the informal sector; fight against poverty and unemployment; organization management of public and private services and of local economic agencies.

2) Support to health programmes and improvement of basic social services management, with particular reference to local health systems and preventive health care.

3) Promotion of basic education; fight against illiteracy; vocational training with particular emphasis on the most vulnerable population groups.

4) Protection of human rights and promotion of democratic values, through political and administrative decentralization, information programmes, institution strengthening, and the promotion of popular participation in decision making for development planning.

5) Improvement of territorial planning, with particular emphasis on environmental concerns, sustainable management of natural resources and the establishment of basic infrastructures required to improve living standards and social services.

Programming Modalities

At district and province levels Programme resources will be used in accordance with local development plans, which will be part of the regular district and province development planning process, and will be implemented through decentralized mechanisms. These plans will be established through the active participation of all the public and private structures concerned and be based on an analysis of the basic requirements and resources which will take into full account each province or district's characteristics. These plans will also foresee technical assistance requirements.

At the national level programming will take place in the framework of the programme's supervisory mechanisms described below.

At the international level activities will be planned jointly by the Mozambican Government, UNDP, UNOPS, other UN entities involved in the Programme, and Italy. Technical assistance will be provided at all levels.

Programme Supervision

Regular Review Meetings will take place in Mozambique in line with the provisions of the Terms of Reference for the Trust Fund. Accordingly, Italy will participate in these meetings. In line with UNDP rules and regulations the Review Meetings will define the Programme's overall orientations, approve the workplans, and monitor the programme's progress. Participation, periodicity and reporting requirements will be further detailed within the programme document.

A UNDP/UNOPS/Italy Consultative Committee will periodically monitor the Programme's progress and issue indications and recommendations concerning the preparation of the work plans, including the programme organigram and duration. Consultative Committee meetings will offer the opportunity to discuss with the donor delivery and cash flow issues, and ensure prior to the Review Meetings that programme work plans will match funding availability; the Consultative Committee will also agree on donor-specific issues such as special reporting formats or implementation arrangements. Prior to Consultative Committee meetings, periodic inter-agency meetings involving international organizations participating in the Programme, can take place, preferably in Rome.

Organization

A National Director will be designated by the Government of Mozambique and will facilitate the mobilization of the various national institutions involved as well as the decentralization and integration of development activities.

A Chief Technical Advisor (CTA) will be designated by UNOPS in consultation with UNDP, to support the National Director in his/her functions.

Activities within the Programme will be implemented essentially by Mozambican public and private institutions, with technical assistance from United Nations organizations and with the support of local communities involved in decentralized cooperation schemes.

UNDP will establish a Support Unit, as defined in the Trust Fund's Terms of Reference. The Support Unit will ensure the exchange of experiences and sharing of information of the Programme at the international level with the other projects funded through the Trust Fund, as well as other multi-lateral programmes in the field of human development supported by Italy. The Support Unit will promote the participation of United Nations entities associated to the Programme, of other international organizations involved or interested in the Programme, and of the Italian Directorate for Development Cooperation.

At the technical and implementation levels, Italy, UNDP and UNOPS, following the recommendations of the Consultative Committee, will monitor the preparation of the workplans and ensure their consistency with the terms of reference, prior to their submission to the Review Meetings.

The Programme will, in particular, exchange and share information with the following initiatives:

1. PRODERE and multi-lateral human development promotion programmes funded by Italy in Central America.
2. UNDP/Italy/UNOPS sustainable human development promotion in Tunisia and Bosnia.
3. Italy/DHA-IDNDR programme on disaster reduction (PRODIS) in Tunisia.
4. Italy/WHO health and human development (HUD) programme in Tunisia and Bosnia as well as related WHO programmes.

UNDP will establish a small unit, implemented by UNOPS, which will provide support in Italy for training of Mozambican counterparts. This unit will also undertake documentation and information activities as part of the UNDP Support Unit function. Existing facilities, such as the ILO Center in Turin, shall be taken into consideration for training purposes. The unit's activities will be covered by a specific work plan financed from Programme resources.

Decentralized Cooperation

Decentralized cooperation activities will provide technical and financial contributions from Italian and other local communities, to projects in support to human development at the local level, in the framework of the Programme, based on the priority needs established by the District and Provincial development plans. These activities will mobilize resources additional to those of the Programme itself.

The decentralized cooperation projects will be approved by the Review Meetings, and implemented in accordance with the modalities approved by these meetings.

Duration

A first phase, of a limited duration, will be implemented, using Italy's LIT 32,000,000,000 contribution, and UNDP's contribution. The duration of this first phase will be recommended by the first meeting of the Consultative Committee, taking into full account the need to provide direct benefits to the Mozambican beneficiaries within the shortest possible timeframe. The Programme activities will start no later than 30 days after the deposit of Italy's contribution.

During 1996, the Review Meeting will evaluate the merits of an extension of the Programme's activities, including the possibility of mobilizing resources from other donors. Italy will evaluate, in the framework of its programming exercise for fiscal year 1996, the possibility of earmarking further funding for the Programme.

United Nations Development Programme
Sustainable human development

8 November 1995

Excellency,

First of all, allow me on behalf of UNDP to congratulate you as representative of the Government of the Republic of Italy for the successful negotiations leading to the signing of the Memorandum of Understanding for the UNDP Trust Fund for Sustainable Social Development, Peace and Support to Countries in Special Situations, Programme for the Promotion of Human Development at the Local Level in Mozambique.

We understand that the Memorandum of Understanding will follow internal procedures applied in the cases by both sides to allow it to come fully into force, and that on both sides this is considered to be of the highest priority.

During our negotiations, it was clearly indicated that since the Government of the Republic of Italy has played the key instrumental role in bringing about this joint endeavor with UNDP, this surely will reflect itself in the modalities for the implementation of the project as stated in the Memorandum of Understanding. UNDP shall for implementation and execution use UN entities, international and national organizations and civil society organizations. UNOPS shall therefore take special consideration to the active involvement of particularly Italian national organizations and civil society organizations, such as non-governmental organizations. I would recommend that during the upcoming deliberations in the consultative committee these aspects be discussed in further detail.

Let me reassure you of the full commitment of UNDP to the realization of the objectives of the signed Memorandum of Understanding.

Yours sincerely,

Kristian Sorensen
Chief
Division for Resources Mobilization
Bureau for Resources and External Affairs

H.E. Min. Alessio Carissimo
Coordinator for Africa
General Directorate for Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs
Rome, Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

FONDO FIDUCIARIO UNDP PER LO SVILUPPO SOCIALE SOSTENIBILE, LA PACE ED IL SOSTEGNO A PAESI IN SITUAZIONI SPECIALI

PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO UMANO A LIVELLO LOCALE IN MOZAMBICO

MEMORANDOM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO

CONSIDERANDO che il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (di seguito denominato UNDP), in base al consenso formatosi nel corso dello 'Special Event' sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo tenutosi a Copenaghen il 7 marzo 1995 nell'ambito del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale (di seguito denominato WSSD), ha costituito il Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno ai Paesi in Situazioni Speciali (di seguito denominato Fondo Fiduciario) mirante a dare appoggio ai governi dei paesi in via sviluppo che desiderano mettere in pratica la Dichiarazione ed il Piano d'Azione WSSD;

CONSIDERANDO che l'UNDP amministra il Fondo Fiduciario che prevede la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione e l'attuazione dei programmi finanziati con il Fondo Fiduciario stesso anche degli organi del Sistema delle Nazioni Unite, compreso l'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti (di seguito denominato UNOPS);

CONSIDERANDO che il Regolamento del Fondo Fiduciario prevede l'istituzione di Comitati Consultivi per agevolare la partecipazione attiva dei paesi donatori in tutte le fasi dei programmi cui ciascuno di questi donatori contribuisce;

CONSIDERANDO che i programmi finanziati mediante il Fondo Fiduciario dovranno essere stabiliti per mezzo di accordi specifici tra i paesi beneficiari, l'UNDP ed il donatore, nei quali gli obiettivi specifici del programma, i metodi di lavoro, le modalità di realizzazione e le attività saranno determinati in conformità con i principi generali approvati al WSSD;

CONSIDERANDO che il Governo della repubblica italiana (di seguito denominato Italia) è impegnato a promuovere la cooperazione allo sviluppo sociale, con particolare attenzione per i programmi che dimostrino di poter favorire direttamente ed in modo tangibile, i processi di pace e di democratizzazione nei paesi in via di sviluppo colpiti da conflitti e da forti tensioni sociali, e che in varie occasioni ha dimostrato il suo impegno riguardo alle attività delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Umano e per lo Sviluppo

Sociale, incluso il contributo al finanziamento nell'ambito del WSSD di uno 'Special Event' sulla cooperazione internazionale ed il finanziamento di programmi come il programma dell'UNDP Prodere in America Centrale;

CONSIDERANDO che l'Italia è inoltre impegnata a rafforzare la coooperazione tra l'Unione Europea e le Nazioni Unite, in particolare attraverso i programmi per lo sviluppo umano e la cooperazione decentrata;

CONSIDERANDO che l'UNDP e impegnato a dare appoggio ai governi dei paesi in via di sviluppo interessati a promuovere lo sviluppo sociale in conformità con la Dichiarazione ed il Piano d'Azione di Copenaghen e che il suo mandato comprende anche il coordinamento del Sistema Operativo per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, compresa la gestione della rete dei Coordinatori Residenti delle Nazioni Unite, nonchè la collaborazione interagenziale con le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO che l'UNOPS ha esperienza nella gestione dei progetti che hanno dimostrato particolare efficacia nel dare appoggio ai processi di pace, alle istituzioni democratiche ed alla ricostruzione e che hanno favorito la reintegrazione sociale delle popolazioni vittime dei conflitti; e che ha dato prova del suo impegno di appoggiare il ruolo di coordinamento dell'UNDP, compreso il pieno supporto al ruolo del Coordinatore Residente;

CONSIDERANDO che il governo del Mozambico ha espresso la propria volontà di realizzare, con l'appoggio dell'UNDP e dell'UNOPS, un programma di cooperazione internazionale denominato "Programma per la promozione dello sviluppo umano a livello locale in Mozambico" (di seguito denominato il Programma) volto a mettere in pratica gli obiettivi della Dichiarazione e del Piano d'Azione di Copenaghen nel quadro del processo di consolidamento della pace e del rafforzamento delle istituzioni democratiche mediante il decentramento politico e amministrativo e la partecipazione attiva delle comunità locali ai programmi di sviluppo sociale;

CONSIDERANDO che il Programma puo pertanto essere finanziato come ausiliario del Fondo Fiduciario;

L'Italia e l'UNDP hanno raggiunto la seguente intesa:

L'Italia si impegna ad appoggiare il Programma attraverso un contributo finanziario al Fondo Fiduciario.

Il Programma darà appoggio ai processi di consolidamento della pace e di democratizzazione mediante la promozione dello sviluppo umano nelle province di Manica, Maputo e Sofala. A livello nazionale il Programma svolgerà attività volte a

consolidare il decentramento e la democratizzazione e promuoverà l'applicazione in altre province dei metodi e dei risultati elaborati dal Programma.

Il Programma promuoverà inoltre la cooperazione decentrata per lo sviluppo umano. Ciò puo includere la cooperazione delle comunità mozambicane con le comunità locali italiane o con le autorità locali di altri paesi.

Il Programma in Mozambico sarà collegato a livello internazionale con altri programmi finanziati con il Fondo Fiduciario, mediante lo scambio di esperienze e la disponibilità reciproca di informazioni.

Gli obiettivi generali ed i campi di attività del Programma sono quelli previsti nell'Annesso allegato. Le principali caratteristiche e le modalità organizzative del Programma sono anche indicate nell'Annesso; queste includono l'istituzione di un Comitato Consultivo UNDP/Italia/UNOPS.

Gli accordi specifici del presente Memorandum d'Intesa saranno incorporati in un documento di Programma in linea con il Capitolo II del Regolamento del Fondo Fiduciario in quanto strumenti per la messa in opera del Programma. Le attività saranno pianificate nell'ambito di un programma quadro attraverso piani d'azione periodici. Il programma quadro ed i piani d'azione saranno predisposti congiuntamente dal Governo del Mozambico, dall'UNDP, dall'UNOPS e dall'Italia. L'Unità di Supporto prevista dal paragrafo 4.1 e 5.5 della Dichiarazione d'Intento e degli Accordi Organizzativi del Fondo Fiduciario sarà finanziata dal Fondo in quanto attività del presente Programma.

Il Programma includerà inoltre tre componenti riguardo alle quali l'UNDP e l'Italia hanno già tenuto consultazioni: appoggio al processo democratico, appoggio allo sminamento e promozione delle piccole imprese e del settore informale.

Il Programma sarà gestito dall'UNOPS che, in base alle esigenze ed alle priorità identificate nei piani d'azione, si avvarrà della collaborazione di 'partners' di esecuzione che includono le Agenzie delle Nazioni Unite interessate ed altre organizzazioni internazionali. L'UNOPS formerà un piccolo gruppo, a carattere consultivo, per la selezione del personale internazionale del Programma al quale l'Italia sara invitata a partecipare. I piani d'azione conterranno l'indicazione delle spese che dovranno essere effettuate dalle Agenzie delle Nazioni Unite associate al Programma.

L'Italia sosterrà la prima fase del Programma versando al summenzionato Fondo Fiduciario un contributo di 32.000.000.000 (trentadue miliardi di lire italiane), stanziato dall'Italia nel ciclo fiscale 1995. Il contributo dovrà essere depositato sul conto bancario "Contributi UNDP" in Italia. Il numero di conto corrispondente e l'istituto bancario saranno tempestivamente comunicati dall'UNDP. L'Italia indicherà, su

base annuale, la sua disponibilità a finanziare ulteriori fasi del Programma, attraverso altri contributi al Fondo Fiduciario.

Il Programmma si avvarra inoltre di risorse UNDP come l'IPF* del paese, con riserva dell'approvazione da parte del Governo del Mozambico.

I costi generali di amministrazione del Programmma costituiranno l'8,25% del contributo italiano, di cui l'1% sarà devoluto all'UNDP per l'Amministrazione del Fondo Fiduciario, a prescindere dal numero e dal tipo di organizzazioni internazionali coinvolte nella realizzazione.

L'UNDP e l'UNOPS forniranno all'Italia rapporti periodici sull'uso dei contributi italiani secondo un formato prestabilito da concordare in occasione della prima riunione del Comitato Consultivo.

Gli aspetti non specificati nel presente documento saranno oggetto di accordi specifici tra le parti interessate, per mezzo di scambi di lettere.

Firmato a New York, il 26 ottobre 1995, in tre copie in lingua inglese, ciascuna delle quali sara considerata come un originale.

Per il Governo della Repubblica italiana

Alessio Carissimo
Ministro Plenipotenziario

Per il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

Rafeeuddin Ahmed
Amministratore Associato

Con la testimonianza dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti

Reinhart Helmke
Direttore Esecutivo

----

n.d.t. IPF (Indicative Planning Figure, Cifra Indicativa di Programmazione)

MOZAMBICO: SVILUPPO UMANO A LIVELLO LOCALE

Annesso al Memorandum d'Intesa
tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

Il Programma sarà uno dei progetti pilota nel quadro del Fondo Fiduciario UNDP per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Speciali, che fa da riferimento per un programma di cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo sociale, aperto a piu donatori.

Finalità generali

Dare appoggio al consolidamento del processo di pace, di riconciliazione, di ricostruzione nazionale e di democrazia in atto in Mozambico a seguito dell'Accordo Generale di pace firmato a Roma il 4 ottobre 1992 e nell'ambito del Programma nazionale di governo approvato dall'Assemblea Nazionale nel maggio 1995;

Favorire lo sviluppo sociale come definito nella Dichiarazione e nel Piano d'Azione di Copenaghen del marzo 1995, rafforzando lo sviluppo locale a livello delle province e dei distretti e dando priorità alle persone e gruppi in maggiore difficoltà, come rimpatriati, sfollati, combattenti smobilitati, vittime della guerra e gruppi vulnerabili;

Facilitare un efficace coordinamento degli interventi di cooperazione internazionale, promuovendo la partecipazione coordinata dei vari protagonisti della cooperazione come istituzioni statali e organizzazioni locali, organizzazioni della società civile, organizzazioni internazionali, donatori bilaterali e organizzazioni non governative; il Programma potrà avvalersi dei meccanismi di coordinamento e consultivi esistenti ai quali l'UNDP partecipa, nonchè dell'esperienza di progetti bilaterali e multilaterali in settori connessi attualmente finanziati dalla cooperazione italiana nel Mozambico;

A livello locale, migliorare le condizioni istituzionali e infrastrutturali di base che servono di sostegno al sistema di amministrazione locale e fornire servizi essenziali alla popolazione in termini di reddito, salute, educazione, diritti umani, ambiente e miglioramento generale delle condizioni di vita delle popolazioni nelle province di Manica, Maputo e Sofala. In ciascuna provincia saranno identificati i distretti prioritari, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.

A livello nazionale, migliorare le attività di programmazione dell'informazione, di formazione professionale e di supervisione volte alla promozione dello sviluppo sociale a

livello locale e rafforzare le istituzioni democratiche mozambicane nonchè migliorare la loro capacità di utilizzare in maniera più razionale le risorse fornite dalle varie fonti della cooperazione internazionale in materia; informare le altre province dei risultati e dei metodi messi a punto nelle province e nei distretti selezionati, in vista di una loro eventuale replica in altre province.

A livello internazionale, promuovere il collegamento con gli altri progetti e programmi delle Nazioni Unite che attuano la Dichiarazione ed il Piano d'Azione di Copenaghen.

Campi di azione

1) Promozione dello sviluppo economico locale, mediante il sostegno all'imprenditoria attraverso credito, assistenza tecnica e formazione professionale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e al settore informale, programmi di lotta alla povertà ed alla disoccupazione, organizzazione, funzionamento e gestione dei servizi pubblici e privati e delle agenzie locali di sviluppo.

2) Sostegno ai programmi di sanità e miglioramento della gestione dei servizi sociali di base, con particolare riferimento ai sistemi locali di salute ed alla medicina preventiva.

3) Promozione dell'educazione di base; lotta all'analfabetismo; formazione professionale con particolare attenzione alle fasce piu vulnerabili della popolazione.

4) Protezione dei diritti umani e promozione dei valori democratici attraverso il decentramento politico ed amministrativo, i programmi d'informazione, il rafforzamento delle istituzioni e la promozione della partecipazione popolare ai processi decisionali in materia di pianificazione dello sviluppo.

5) Miglioramento dell'assetto del territorio, con particolare attenzione alla conservazione dell'ambiente, alla gestione sostenibile delle risorse naturali e alla creazione delle infrastrutture di base indispensabili per migliorare la qualità della vita e dei servizi sociali.

Modalità di programmazione

A livello di distretti e di province, le risorse del Programma saranno utilizzate in base a piani locali di sviluppo che faranno parte della normale programmazione dello sviluppo distrettuale e provinciale, e che saranno realizzati

mediante meccanismi decentrati. Tali piani saranno definiti con la partecipazione attiva di tutte le strutture pubbliche e private interessate, e saranno basati su un'analisi dei bisogni di base e delle risorse, tenenedo in massimo conto le particolarità di ogni provincia e distretto. Tali piani prevederanno altresì i requisiti di assistenza tecnica.

A livello nazionale la programmazione sarà effettuata nell'ambito dei meccanismi di supervisione del programma descritti qui di seguito.

A livello internazionale, le attività saranno progettate congiuntamente tra il governo mozambicano, l'UNDP, l'UNOPS, altri organi delle Nazioni Unite coinvolti nel programma, e l'Italia. A tutti i livelli sarà fornita assistenza tecnica.

Supervisione del Programma

Riunioni Periodiche di Verifica avranno luogo in Mozambico secondo le disposizioni del Regolamento del Fondo Fiduciario. In linea con quanto ivi stabilito, l'Italia parteciperà a queste Riunioni. In conformità con le norme ed i regolamenti dell'UNDP, le Riunioni di Verifica definiranno gli orientamenti globali del Programma, approveranno i piani di lavoro, e verificheranno l'avanzamento del Programma. I criteri di partecipazione, di periodicità e di rendicontazione saranno descritti in maniera particolareggiata nel documento di Programma.

Un Comitato Consultivo UNDP/UNOPS/Italia verificherà periodicamente l'avanzamento del Programma e fornirà indicazioni e raccomandazioni sulla preparazione dei piani di lavoro, compreso l'organigramma del Programma e la sua durata. Le riunioni del Comitato Consultivo offriranno l'opportunità di discutere con il donatore questioni relative alla spesa, alla disponibilità di cassa e di assicurare, prima delle Riunioni di Verifica, che ai piani operativi del Programma corrisponda una disponibilità adeguata di fondi; il Comitato Consultivo prenderà anche decisioni su temi indicati specificamente dal donatore quali schemi speciali per la preparazione dei rapporti o modalità di attuazione. Prima delle riunioni del Comitato Consultivo potranno avere luogo, di preferenza a Roma, riunioni periodiche interagenziali con la partecipazione delle organizzazioni internazionali che partecipano al Programma.

Organizzazione.

Un Direttore Nazionale sarà designato dal governo del Mozambico, con il compito di facilitare la mobilitazione delle diverse istituzioni nazionali coinvolte e di favorire il decentramento e l'integrazione delle attività di sviluppo.

Un Consulente Tecnico Capo (CTC) sara designato dall'UNOPS in consultazione con l'UNDP per assistere il Direttore Nazionale nelle sue funzioni.

Le attività nell'ambito del Programma saranno realizzate essenzialmente da istituzioni pubbliche e private mozambicane, con l'assistenza tecnica delle organizzazioni delle Nazioni Unite e con il supporto delle comunità locali coinvolte negli schemi di cooperazione decentrata.

L'UNDP istituirà una Unità di Supporto, come stabilito nel Regolamento del Fondo Fiduciario. L'Unità di Supporto assicurerà lo scambio di esperienze e di informazioni a livello internazionale tra il Programma, gli altri progetti finanziati attraverso il Fondo Fiduciario e gli altri programmi multilaterali sostenuti dall'Italia nel campo dello sviluppo umano. L'Unità di Supporto promuoverà la partecipazione degli organi delle Nazioni Unite associati al programma, di altre organizzazioni internazionali coinvolte o interessate al Programma e della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Italia.

A livello tecnico e di attuazione, l'Italia, l'UNDP e l'UNOPS, seguendo le raccomandazioni del Comitato Consultivo, verificheranno la preparazione dei piani operativi e assicureranno la loro conformità con i termini di riferimento prima di presentarli alle Riunioni di Verifica.

In particolare il Programma promuovera lo scambio di informazioni con le seguenti iniziative:

1. Programma PRODERE e programmi multilaterali di promozione dello sviluppo umano finanziati dall'Italia in America Centrale;

2. Programma Italia/UNDP/UNOPS "Promozione dello sviluppo umano sostenibile in Tunisia e Bosnia".

3. Programma Italia/DHA/IDNDR di riduzione dei disastri in Tunisia (Prodis)

4. Programma Italia/OMS di sviluppo umano e sanitario (HUD) in Tunisia e Bosnia e programmi OMS collegati.

L'UNDP istituirà una piccola Unita, gestita dall'UNOPS, che fornirà sostegno per la formazione professionale delle controparti mozambicane in Italia. Tale Unità svolgerà inoltre attività di documentazione e di informazione nell'ambito delle funzioni della Unità di supporto dell'UNDP. Strutture esistenti, come il Centro OIL di Torino, saranno prese in considerazione per attività di formazione professionale. Le attività dell'unità saranno indicate in uno specifico piano operativo finanaziato con le risorse del Programma.

Cooperazione decentrata

Grazie alle attività di cooperazione decentrata saranno procurati contributi tecnici e finanziari, da parte delle comunità italiane e di altre comunità locali, ai progetti di sostegno delle sviluppo umano a livello locale, nell'ambito del Programma, in base ai fabbisogni prioritari definiti dai piani di sviluppo distrettuali e provinciali. Tali attività mobiliteranno risorse aggiuntive rispetto a quelle proprie del Programma.

I progetti di cooperazione decentrata dovranno essere approvati dalle Riunioni di Verifica e realizzati secondo le modalità approvate da dette Riunioni.

Durata

Una prima fase di durata limitata, sara realizzata utilizzando il contributo italiano di lire 32.000.000.000 ed il contributo dell'UNDP. La durata di questa prima fase sarà raccomandata dalla prima riunione dal Comitato Consultivo, tenendo conto dell'esigenza di fornire benefici diretti ai beneficiari mozambicani nel periodo più breve possibile. Le atttività del Programma avranno inizio non oltre 30 giorni dopo il deposito del contributo italiano.

Nel corso del 1996, la Riunione di Verifica valuterà l'opportunità di estendere le attività del Programma, inclusa la possibilità di mobilitare risorse di altri donatori. L'Italia valuterà, nell'ambito della programmazione per l'anno fiscale 1996, la possibiltà di accantonare ulteriori finanziamenti per il Programma.

PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO
Sviluppo Umano Sostenibile

8 novembre 1995

Eccellenza,

innanzitutto mi consenta, a nome dell'UNDP, di congratularmi con Lei quale rappresentante del Governo della Repubblica Italiana per il successo dei negoziati che hanno condotto alla firma del Memorandum d'Intesa per il Fondo Fiduciario dell'UNDP per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari, Programma per lo Sviluppo Umano a Livello Locale in Mozambico.

Sappiamo che il Memorandum d'Intesa seguirà le procedure interne applicate in questi casi da entrambe le parti perché possa entrare pienamente in vigore, e che le due parti annettono a ciò la massima priorità.

Nel corso dei negoziati è stato indicato chiaramente che, poiché il Governo della Repubblica Italiana ha svolto un ruolo fondamentale nel realizzare questa impresa congiunta con l'UNDP, ciò si rifletterà certamente nelle modalità di attuazione del progetto, come si dichiara nel Memorandum d'Intesa. Per l'attuazione e l'esecuzione, l'UNDP impiegherà gli enti delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e nazionali e le organizzazioni della società civile. L'UNPOS terrà dunque particolarmente conto della partecipazione attiva delle organizzazioni nazionali e delle organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni non governative, ed in particolare di quelle italiane. Raccomanderei che, nel corso delle prossime delibere del comitato consultivo, si discuta di questi aspetti in maggior dettaglio.

Desidero garantirLe il totale impegno dell'UNDP nel perseguimento degli obiettivi del Memorandum d'Intesa firmato.

Suo,

Kristian Sorensen
Capo Divisione per la Mobilitazione delle Risorse e gli Affari Esterni

---

S.E. Min Alessio Carissimo
Coordinatore per l'Africa
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Roma, Italia

541.

New York, 5 marzo/12 marzo 1996

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite riguardo i privilegi per i partecipanti al seminario «Rimessa in funzione dell'apparato amministrativo in situazione di conflitto Roma 13 - 15 marzo 1996»

(Entrata in vigore: 12 marzo 1996)

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS--ADDRESS POSTALE: UNITED NATIONS, NY 10017
CABLE ADDRESS--ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEW YORK

Reference: March 5, 1996

Sir,

I have the honour to refer to the arrangements for the forthcoming Interregional Seminar on "Restoring Government Administrative Machinery in Situations of Conflict", which is being organized by the General Directorate of Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Department for Development Support and Management Services (DDSMS). The Seminar is scheduled to be held in Rome, Italy from 13-15 March 1996.

The United Nations General Assembly in its resolution A/RES/49/136 of 19 December 1994 decided to resume its fiftieth session in April 1996 in order to examine the question of "Public Administration and Development". The resolution recognized, *inter alia*, the important role that Governments and public administration can play in addressing new responsibilities arising from the pursuit of sustained economic growth and sustainable development. Among the critical areas highlighted for review is that of the rehabilitation and restoration of public administration systems, destroyed by conflicts.

The Seminar will pay particular attention to the challenge of rebuilding institutional and management capacity of the state in order to transform a crisis situation into constructive development.

Mr. Lorenzo Ferrarin, Deputy Permanent Representative
Permanent Mission of Italy to
the United Nations
Two United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
Fax # 212-486-1036

The Seminar will also examine the implications of conflicts on the administrative machineries and capacities of state institutions in order to devise strategies for their restoration. An Aide-Memoire which provides further details on the objectives of the Seminar is enclosed herewith for information.

A number of country participants will be invited, as well as consultants, staff members from DDSMS and a number of observers from specialized agencies of the United Nations and other interested organizations. The United Nations, through the Italian Trust Fund, will bear the costs of travel and subsistence at the established rates for selected country participants and consultants.

In accordance with existing practice, I hereby propose that the following terms shall apply to the Seminar:

(a) (i) The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations shall be applicable in respect of the Seminar. The participants invited by the United Nations shall enjoy the privileges and immunities accorded to experts on mission for the United Nations by Article VI of the Convention. Officials of the United Nations participating in or performing functions in connection with the Seminar shall enjoy the privileges and immunities provided under Articles V and VII of the Convention. Officials of the specialized agencies participating in the Seminar shall be accorded the privileges and immunities provided under Articles VI and VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies;

(ii) Without prejudice to the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, all participants and persons performing functions in connection with the Seminar shall enjoy such privileges and immunities, facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Seminar;

(iii) Personnel provided by the Government pursuant to this Agreement shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and any act performed by them in their official capacity in connection with the Seminar.

(b) All participants and all persons performing functions in connection with the Seminar shall have the right of unimpeded entry into and exit from Italy. Visas and entry permits, where required, shall be granted free of charge and as speedily as possible and not later than three days before the opening.

(c) It is further understood that your Government shall be responsible for dealing with any action, claim or other demand

against the United nations arising out of (i) injury or damage to person or property in conference premises provided for the Seminar; (ii) the transportation provided or arranged by your Government; and (iii) the employment for the Seminar of personnel provided or arranged by your Government; and your Government shall hold the United Nations and its personnel hharmless in respect of any such action, claim or other demand; and

(d) Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement, except dispute subject to the appropriate provision of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations or of any other agreement applicable to both parties, shall be settled by negotiation or in accordance with any other procedure agreed upon by the parties.

(e) Upon receipt of your confirmation in writing of the above, this exchange of letters shall constitute an agreement between the United Nations and the Italian Government regarding the hosting of the subject seminar, which shall erte into force on the date of its signature.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Mr. Shian-Lung Lai, Officer-in-Charge
Division for Public Administration &
Development Management
Department for Development Support &
Management Services

PERMANENT MISSION OF ITALY TO THE UNITED NATIONS

2 UNITED NATIONS PLAZA
NEW YORK, N.Y 10017

TEL (212) 486-9191
FAX (212) 486-1036

COL/

1222

New York, 12 March 1996

Sir,

I have the honor to refer to your letter of 5 March 1996, which reads as follows:

"I have the honor to refer to the arrangements for the forthcoming Interregional Seminar on "Restoring Government Administrative Machinery in Situations of Conflict". which is being organized by the General Directorate of Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Department for Development Support and Management Services (DDSMS). The Seminar is scheduled to be held in Rome, Italy from 13-15 March 1996.

The United Nations General Assembly in its resolution A/RES/49/136 of 19 December 1994 decided to resume its fiftieth session in April 1996 in order to examine the question of "Public Administration and Development". The resolution recognized, inter alia, the important role that Governments and public administration can play in addressing new responsibilities arising from the pursuit of sustained economic growth and sustainable development. Among the critical areas highlighted for review is that of the rehabilitation and restoration of public administration systems, destroyed by conflicts.

The Seminar will pay particular attention to the challenge of rebuilding institutional and management capacity of the state in order to transform a crisis situation into constructive development.

Mr. Shian-Lung Lai
Officer-in-Charge
Division for Public Administration and
Development Management
Department for Development Support and
Development Management
United Nations
One United Nations Plaza
New York, NY 10017

The Seminar will also examine the implications of conflicts on the administrative machineries and capacities of state institutions in order to devise strategies for their restoration. An Aide-Memoire which provides further details on the objectives of the Seminar is enclosed herewith for information.

A number of country participants will be invited, as well as consultants, staff members from DDSMS and a number of observers from specialized agencies of the United Nations and other interested organizations. The United Nations, through the Italian Trust Fund, will bear the costs of travel and subsistence at the established rates for selected country participants and consultants.

In accordance with existing practice, I hereby propose that the following terms shall apply to the Seminar:

(a) (i) The Convention on the Privileged and Immunities of the United Nations shall be applicable in respect of the Seminar. The participants invited by the United Nations shall enjoy the privileges and immunities accorded to experts on mission for the United Nations by Article VI of the Convention. Officials of the United Nations participating in or performing functions in connection with the Seminar shall enjoy the privileges and immunities provided under Articles V and VII of the Convention. Officials of the specialized agencies participating in the Seminar shall be accorded the privileges and immunities, provided under articles VI and VIII of the Convention on the privileges and immunities of the Specialized Agencies;

(ii) Without prejudice to the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, all participants and persons performing functions in connection with the Seminar shall enjoy such privileges and immunities, facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Seminar;

(iii) Personnel provided by the Government pursuant to this Agreement shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and any act performed by them in their official capacity in connection with the Seminar.

(b) All participants and all persons performing functions in connection with the Seminar shall have the right of unimpeded entry into and exit from Italy. Visas and entry permits, where required, shall be granted free of charge and as speedily as possible and not later than three days before the opening.

(c) It is further understood that your Government shall be responsible for dealing with any action, claim or other demand against the United Nations arising out of (i) injury or damage to person or property in conference premises provided for the Seminar; (ii) the transportation provided or arranged by your Government; and (iii) the

employment for the Seminar of personnel provided or arranged by your Government: and your Government shall hold the United Nations and its personnel harmless in respect of any such action, claim or other demand; and

(d) Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement, except dispute subject to the appropriate provision of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations or of any other agreement applicable to both parties, shall be settled by negotiation or in accordance with any other procedure agreed upon by the parties.

(e) Upon receipt of your confirmation in writing of the above, this exchange of letters shall constitute and agreement between the United Nations and the Italian Government regarding the hosting of the subject seminar, which shall enter into force on the date of its signature.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Lorenzo Ferrarin
Deputy Permanent Representative
Chargé d'affaires a.i.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NAZIONI UNITE

5 marzo 1996

Egregio Dott. Ferrarin,

ho l'onore di fare riferimento all'organizzazione per il prossimo Seminario sul "Recupero della Macchina Amministrativa Governativa in Situazioni di Conflitto", a cura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con il Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo ed i Servizi Gestionali (DDSMS). Il Seminario dovrebbe svolgersi a Roma, Italia, dal 13 al 15 marzo 1996.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/49/136 del 19 dicembre 1994, ha deciso di riaprire la sua quindicesima sessione nell'aprile 1996, al fine di esaminare la questione della "Pubblica Amministrazione e Sviluppo". La risoluzione ha riconosciuto, inter alia, l'importanza del ruolo che possono svolgere i Governi e la pubblica amministrazione nell'affrontare le nuove responsabilità derivanti dalla ricerca di una crescita economica sostenuta e di uno sviluppo sostenibile. Fra i settori critici da sottoporre ad esame figura quello del ripristino e del recupero dei sistemi della pubblica amministrazione distrutti dai conflitti.

Il Seminiario presterà un'attenzione particolare alla sfida della ricostruzione della capacità istituzionale e gestionale dello stato, per trasformare una situazione di crisi in sviluppo costruttivo.

Il Seminario esaminerà altresì le ripercussioni dei conflitti sui meccanismi e la capacità amministrativa delle istituzioni statali, al fine di ideare strategie atte a ripristinarle. Si allega alla presente, a scopo informativo, un Pro-Memoria che fornisce ulteriori particolari sugli obiettivi del Seminario.

Sig. Lorenzo Ferrarin
Vice Rappresentante Permanente
Rappresentanza Permanente dell'Italia presso
le Nazioni Unite
Nazioni Unite - New York, NY 10017

Saranno invitati partecipanti di alcuni paesi, come pure consulenti, membri del personale del DDSMS ed alcuni osservatori delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni interessate. Le Nazioni Unite, tramite il Fondo Fiduciario Italiano, sosterrà le spese di viaggio e permanenza alle tariffe stabilite per i partecipanti ed i consulenti dei paesi selezionati.

In conformità con la prassi esistente, propongo con la presente di applicare al Seminario i termini seguenti:

(a) (i) Al seminario si potrà applicare la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite. I partecipanti invitati dalla Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunità concesse agli esperti in missione per le Nazioni Unite dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite che partecipano o che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunità di cui agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle agenzie specializzate che partecipano al Seminario saranno concessi i privilegi e le immunità di cui agli articoli VI e VIII della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie Specializzate.

(ii) Ferme restando le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che svolgono funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunità, delle strutture e delle cortesie necessarie all'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono in relazione al Seminario.

(iii) Il personale offerto dal Governo in base al presente Accordo godrà dell'immunità dai procedimenti legali per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti svolti nel ruolo ufficiale assunto in relazione al Seminario.

(b) Tutti i partecipanti e le persone che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario avranno il diritto di entrare ed uscire liberamente dall'Italia. I visti ed i permessi di ingresso, ove richiesti, saranno concessi gratuitamente ed il più velocemente possibile, e non oltre tre giorni prima dell'apertura.

(c) E' altresì sottinteso che il Suo Governo sarà responsabile di tutti gli atti, rivendicazioni ed altre istanze nei confronti delle Nazioni Unite derivanti da (i) lesioni o danni a persone o proprietà nei locali della conferenza messi a disposizione per il Seminario;

(ii) il trasporto fornito o organizzato dal Suo Governo;
(iii) l'impiego per il Seminario del personale fornito o messo a disposizione dal Suo Governo. Il Suo Governo riterrà che le Nazioni Unite ed il suo personale non saranno ritenuti responsabili di tali atti, rivendicazioni o altre istanze.

(d) Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione del presente Accordo, ad esclusione delle controversie soggette alle apposite disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite o di qualunque altro accordo applicabile alle due parti, saranno composte tramite negoziato o in conformità con eventuali altre procedure concordate dalle parti.

(e) Ad avvenuta ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituirà un accordo fra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sull'ospitalità del seminario in oggetto, ed entrerà in vigore alla data della firma.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Sig. Shian-Lung Lai, Funzionario addetto alla
Divisione per l'Amministrazione Pubblica e
la Gestione dello Sviluppo
Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo e
la Gestione dello Sviluppo

RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELL'ITALIA
PRESSO LE NAZIONI UNITE

New York, 12 marzo 1996

Egregio Signor Shian-Lung Lai,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 5 marzo 1996, il cui testo è qui di seguito riportato:

"Ho l'onore di fare riferimento all'organizzazione per il prossimo Seminario sul "Recupero della Macchina Amministrativa Governativa in Situazioni di Conflitto", a cura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con il Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo ed i Servizi Gestionali (DDSMS). Il Seminario dovrebbe svolgersi a Roma, Italia, dal 13 al 15 marzo 1996.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/49/136 del 19 dicembre 1994, ha deciso di riaprire la sua quindicesima sessione nell'aprile 1996, al fine di esaminare la questione della "Pubblica Amministrazione e Sviluppo". La risoluzione ha riconosciuto, inter alia, l'importanza del ruolo che possono svolgere i Governi e la pubblica amministrazione nell'affrontare le nuove responsabilità derivanti dalla ricerca di una crescita economica sostenuta e di uno sviluppo sostenibile. Fra i settori critici da sottoporre ad esame figura quello del ripristino e del recupero dei sistemi della pubblica amministrazione distrutti dai conflitti.

Il Seminiario presterà un'attenzione particolare alla sfida della ricostruzione della capacità istituzionale e gestionale dello stato, per trasformare una situazione di crisi in sviluppo costruttivo.

Sig. Shian-Lung Lai
Funzionario addetto alla
Divisione per l'Amministrazione Pubblica e
la Gestione dello Sviluppo
Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo e
la Gestione dello Sviluppo
Nazioni Unite - New York, NY 10017

Il Seminario esaminerà altresì le ripercussioni dei conflitti sui meccanismi e la capacità amministrativa delle istituzioni statali, al fine di ideare strategie atte a ripristinarle. Si allega alla presente, a scopo informativo, un Pro-Memoria che fornisce ulteriori particolari sugli obiettivi del Seminario.

Saranno invitati partecipanti di alcuni paesi, come pure consulenti, membri del personale del DDSMS ed alcuni osservatori delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni interessate. Le Nazioni Unite, tramite il Fondo Fiduciario Italiano, sosterrà le spese di viaggio e permanenza alle tariffe stabilite per i partecipanti ed i consulenti dei paesi selezionati.

In conformità con la prassi esistente, propongo con la presente di applicare al Seminario i termini seguenti:

(a) (i) Al seminario si potrà applicare la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite. I partecipanti invitati dalla Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunità concesse agli esperti in missione per le Nazioni Unite dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite che partecipano o che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunità di cui agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle agenzie specializzate che partecipano al Seminario saranno concessi i privilegi e le immunità di cui agli articoli VI e VIII della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie Specializzate.

(ii) Ferme restando le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che svolgono funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunità, delle strutture e delle cortesie necessarie all'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono in relazione al Seminario.

(iii) Il personale offerto dal Governo in base al presente Accordo godrà dell'immunità dai procedimenti legali per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti svolti nel ruolo ufficiale assunto in relazione al Seminario.

(b) Tutti i partecipanti e le persone che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario avranno il diritto di entrare ed uscire liberamente dall'Italia. I visti ed i permessi di ingresso, ove richiesti, saranno concessi gratuitamente ed il più velocemente possibile, e non oltre tre giorni prima dell'apertura.

(c) E' altresì sottinteso che il Suo Governo sarà responsabile di tutti gli atti, rivendicazioni ed altre istanze nei confronti delle Nazioni Unite derivanti da (i) lesioni o danni a persone o proprietà nei locali della conferenza messi a disposizione per il Seminario; (ii) il trasporto fornito o organizzato dal Suo Governo; (iii) l'impiego per il Seminario del personale fornito o messo a disposizione dal Suo Governo. Il Suo Governo riterrà che le Nazioni Unite ed il suo personale non saranno ritenuti responsabili di tali atti, rivendicazioni o altre istanze.

(d) Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione del presente Accordo, ad esclusione delle controversie soggette alle apposite disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite o di qualunque altro accordo applicabile alle due parti, saranno composte tramite negoziato o in conformità con eventuali altre procedure concordate dalle parti.

(e) Ad avvenuta ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituirà un accordo fra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sull'ospitalità del seminario in oggetto, ed entrerà in vigore alla data della firma.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Lorenzo Ferrarin
Vice Rappresentante Permanente
Incaricato d'Affari a.i.

542.

Roma, Ankara, 3 gennaio/28 marzo 1996

Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia relativo al trattamento delle navi nei rispettivi porti

(Entrata in vigore: 8 luglio 1996)

Ministero degli Affari Esteri

074/ **141**

Rome, 3 GEN. 1996

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Turkey and with reference to bilateral talks held in Rome the 9/10 March 1995 and in order to regulate the relations between the Italian Republic and the Republic of Turkey in the field of maritime transport, taking into consideration that pending the conclusion of a new Maritime Agreement both Parties have expressed the intention to grant equal treatment to the vessels of each Party as to the access and the operation of their respective ports, proposes the following agreement.

The government of the Italian Republic and the government of the Republic of Turkey accept to grant the same treatment on the anchorage and light and life saving dues to the other contracting Party merchant vessels at their ports. The principle of reciprocity in the treatment of each Party's vessel in the respective ports shall be applied to any payment concerning port services and passengers transit dues. Any special individual commercial agreement concluded between the owner and/or operator of each Party and the Port Authorities will be excluded from this agreement.

The cabotage rights will also be excluded from this agreement.

EMBASSY OF
THE REPUBLIC OF TURKEY
<u>ROME</u>
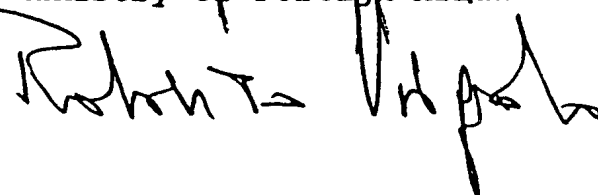
The following other flag vessels (RO-RO vessels, container vessels, passenger vessels, etc.) trading between Turkey and Italy, even if they will call other ports in between, will be treated under the conditions of this agreement on payment of the above mentioned rates and dues (except on the anchorage and light and life saving dues) as both Parties national flag vessels, provided that the owner or the operator is an Italian or Turkish shipping company and provided that the vessel is on a regular service between Italy and Turkey. The equalisation of treatment for bareboat registration vessels will also be considered favorably by the Turkish part. This provision will not be applied to the vessels that belong to the states which are not recognized by either of the contracting Parties.

The Ministry of Foreign Affairs proposes that, if the government of the Republic of Turkey agrees on the above, this Note and its answer of same contents be considered an Agreement between both Parties on this matter which shall enter into force when both Parties have notified each other the fulfillment of the ratifying procedures.

This understanding will cease to be in force three months after either Party denounces it in writing through diplomatic channels or if a Maritime agreement comes into force in the meantime.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Turkey the assurances of its highest consideration.

Roberto Nigido
Ministry of Foreign Affairs

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

AVGY Nota No: 210.132 - 854 - 43

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey presents its compliments to the Italian Embassy and referring to the Italian Ministry of Foreign Affairs Note No: 074/141 dated January 3rd 1996, has the honour to notify that it gives assent to the terms of the provisional agreement concerning maritime issues between Turkey and Italy, as quoted below:

"The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Italy accept to grant the same treatment on the anchorage and light and life saving dues to the other contracting Party merchant vessels at their ports. The principle of reciprocity in the treatment of each Party's vessel in the respective ports shall be applied to any payment concerning port services and passengers transit dues. Any special individual commercial agreement concluded between the owner and/or operator of each Party and the Port Authorities will be excluded from this agreement.

The cabotage rights will also be excluded from this agreement.

The following other flag vessels (RO-RO vessels, container vessels, passenger vessels, etc.) trading between Turkey and Italy, even if they will call other ports in between, will be treated under the conditions of this agreement on payment of the above mentioned rates and dues (except on the anchorage and light and life saving dues) as both Parties national flag vessels, provided that the owner or the operator is a Turkish or Italian shipping company and provided that the vessel is on a regular service between Turkey and Italy. The equalisation of treatment for bareboat registration vessels will also be considered favorably by the Turkish part. This provision will not be applied to the vessels that belong to the states which are not recognized by either of the contracting Parties.

This understanding will cease to be in force three months after either Party denounces it in writing through diplomatic channels or if a Maritime Agreement comes into force in the meantime."

The Ministry would like to remind that the above agreement will take effect after the completion of ratification procedures on both sides, which will mutually be notified.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Italian Embassy the assurances of its highest consideration.

Ankara, March 28 1996

Embassy of ITALY
ANKARA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

074/141

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 3 gennaio 1996

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Turchia e, con riferimento ai colloqui bilaterali svoltisi a Roma il 9 e 10 marzo 1995 ed al fine di regolamentare i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia nel settore dei trasporti marittimi, considerando che, in attesa di concludere un nuovo Accordo Marittimo, le due Parti hanno espresso l'intenzione di concedere pari trattamento alle navi di ciascuna Parte per quanto riguarda l'accesso ed il trattamento nei loro rispettivi porti, propone il seguente Accordo.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia accettano di concedere alle navi mercantili dell'altra Parte contraente, nei loro porti, lo stesso trattamento per quanto riguarda le tasse di ancoraggio e di fanalaggio. Il principio della reciprocità di trattamento di ciascuna delle navi dell'altra Parte nei rispettivi porti si applicherà a tutti i pagamenti relativi alle tasse per i servizi portuali ed il transito passeggeri. Ogni singolo accordo commerciale specifico concluso fra il proprietario e/o l'operatore di ciascuna Parte e le Autorità Portuali sarà escluso dal presente accordo.

AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA DI TURCHIA
ROMA

Saranno altresì esclusi dal presente accordo i diritti di cabotaggio.

Le seguenti altre navi di bandiera (navi RO-RO, navi container, navi passeggeri ecc.) che svolgono attività commerciali fra la Turchia e l'Italia, anche se fanno scalo in porti intermedi, saranno trattati alle condizioni del presente accordo per il pagamento delle tariffe e delle tasse di cui sopra (ad eccezione delle tasse di ancoraggio e di fanalaggio), come navi di bandiera nazionali delle due Parti, a condizione che il proprietario o l'operatore sia una società di navigazione italiana o turca e che la nave effettui servizi regolari fra l'Italia e la Turchia. La parte turca esaminerà altresì favorevolmente la parità di trattamento per le navi in locazione a scafo nudo con dismissione temporanea di bandiera. Tale disposizione non si applicherà alle navi di proprietà di stati che non sono riconosciuti da una delle due Parti contraenti.

Il Ministero degli Affari Esteri propone che, se il Governo della Repubblica di Turchia concorda su quanto precede, la presente Nota e la relativa risposta con il medesimo contenuto siano considerate un accordo fra le due Parti in materia, che entrerà in vigore quando le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.

La validità della presente intesa cesserà tre mesi dopo che una delle Parti l'avrà denunciata per iscritto attraverso i canali diplomatici, ovvero nel caso in cui nel frattempo sia entrato in vigore un accordo marittimo.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Turchia i sensi della sua più alta considerazione.

Roberto Nigido
Ministero degli Affari Esteri

REPUBBLICA DI TURCHIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

AVGY Nota n. 210.132-854-43

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata Italiana e, con riferimento alla Nota del Ministero degli Affari Esteri N. 074/141 in data 3 gennaio 1996, ha l'onore di notificare che concorda sui termini dell'accordo provvisorio relativo alle questioni marittime fra Turchia ed Italia, il cui testo è qui di seguito riportato:

"Il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica Italiana accettano di concedere alle navi mercantili dell'altra Parte contraente, nei loro porti, lo stesso trattamento per quanto riguarda le tasse di ancoraggio e di fanalaggio. Il principio della reciprocità di trattamento di ciascuna delle navi dell'altra Parte nei rispettivi porti si applicherà a tutti i pagamenti relativi alle tasse per i servizi portuali ed il transito passeggeri. Tutti i singoli accordi commerciali particolari conclusi fra il proprietario e/o l'operatore di ciascuna Parte e le Autorità Portuali saranno esclusi dal presente accordo.

Saranno altresì esclusi dal presente accordo i diritti di cabotaggio.

Le seguenti altre navi di bandiera (navi RO-RO, navi container, navi passeggeri ecc.) che svolgono attività commerciali fra la Turchia e l'Italia, anche se fanno scalo in porti intermedi, saranno trattati alle condizioni del presente accordo per il pagamento delle tariffe e delle tasse di cui sopra (ad eccezione delle tasse di ancoraggio e di fanalaggio), come navi di bandiera nazionali delle due Parti, a condizione che il proprietario o l'operatore sia una società di spedizioni italiana o turca e che la nave effettui servizi regolari fra l'Italia e la Turchia. La parte turca esaminerà altresì favorevolmente la parità di trattamento per le navi in

locazione a scafo nudo con dismissione temporanea di bandiera. Tale disposizione non si applicherà alle navi di proprietà di stati che non sono riconosciuti da una delle due Parti contraenti.

La presente intesa cesserà di essere vigente tre mesi dopo la denuncia di una delle Parti, effettuata per iscritto attraverso i canali diplomatici, ovvero nel caso in cui nel frattempo sia entrato in vigore un accordo marittimo."

Il Ministero desidera ricordare che l'accordo di cui sopra entrerà in vigore quando entrambe le parti si saranno notificate reciprocamente il completamento delle procedure di ratifica.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Ankara, 28 marzo 1996

(F.to: firma illeggibile)

Ambasciata d'Italia
ANKARA

543.

Lubiana, 25 marzo/3 aprile 1996

Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana è il Governo della Repubblica di Slovenia per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida con allegata tabella di equipollenza

(Entrata in vigore: 17 luglio 1996)

Ambasciata d'Italia

Snežniška 8. 61000 Lubiana (Slovenia)

tel. 386/61/1262 191 - 1262 320 - 1251 303

fax: 386/61/1253 302

1169.19/44

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, riferendosi allo scambio di Note Verbali intercorso tra i due Governi in materia di riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida, ha l'onore di proporre quanto segue.

Si stabilisce il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida tra Italia e Slovenia sulla base della tabella di equipollenza qui allegata.

Le patenti slovene convertite in Italia verranno restituite per il tramite delle Autorita' diplomatiche slovene presenti sul territorio italiano e, viceversa, le patenti italiane convertite in equipollenti documenti sloveni, accompagnate da motivazione dell'inoltro, dovranno essere restituite al Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, Direzione Centrale IV, Divisione 46, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA, o direttamente da parte dell'Autorita' estera, o per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana presente in Slovenia.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

L U B I A N A

L'Ambasciata d'Italia in Lubiana propone, pertanto, che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia dello stesso tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo sloveno che avra' la durata di cinque anni, con entrata in vigore al momento della reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso e che potra' essere denunciato formalmente con un preavviso di sei mesi.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia i sensi della sua piu' alta considerazione.

Lubiana, 25-03-1996

Allegato 1

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

ITALIA	SLOVENIA
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
=	F (1)
=	G (1)
=	H (2)

(1) In Italia per condurre macchine agricole e' sufficiente il possesso della categoria A o B, secondo i casi.

(2) In Italia per condurre i ciclomotori (motore non superiore a 50 cm3 di cilindrata e velocita' non superiore a 45 KM/h) non occorre la patente di guida.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Konzularni sektor
št.921-92-3741/96

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža Veleposlaništvu Italije odlično spoštovanje in ima čast potrditi prejem njegove note 000619/44 z dne 25.3.1996, ki se glasi:

"Veleposlaništvo Italije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast v zvezi z izmenjavo verbalnih not med obema vladama glede vzajemnega priznanja za zamenjavo vozniških dovoljenj predlagati naslednje.

Vzajemno priznanje glede zamenjave vozniških dovoljenj med Italijo in Slovenijo je določeno na podlagi priložene razpredelnice o enakovrednosti.

Slovenska vozniška dovoljenja, ki so bila zamenjana v Italiji, se vrnejo preko slovenskega diplomatskega predstavništva v Italiji in, obratno, italijanska vozniška dovoljenja, ki so bila zamenjana v enakovredne slovenske dokumente, skupaj z utemeljitvijo za zamenjavo, se vrnejo Ministrstvu za prevoze, Generalna direkcija za civilna motorna vozila, Glavna direkcija IV, Divisione 46, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA, in sicer neposredno od tujih oblasti, ali pa preko italijanskega diplomatskega predstavništva v Sloveniji.
Veleposlaništvo Italije v Ljubljani zato predlaga, da bi ta verbalna nota in nota Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije iste vsebine tvorila dogovor med italijansko vlado in slovensko vlado v trajanju pet let in z začetkom veljavnosti z dnem, ko se obe strani vzajemno obvestita o opravljeni izpeljavi potrebnih notranjih postopkov in se lahko spremeni na podlagi vzajemnega pisnega soglasja ter formalno odpove s šestmesečnim odpovednim rokom.

Veleposlaništvo Italije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.

VELEPOSLANIŠTVO ITALIJE
LJUBLJANA

PRILOGA:

RAZPREDELNICA ENAKOVREDNOSTI

ITALIJA	SLOVENIJA
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
=	F (1)
=	G (1)
=	H (2)

(1) za vožnjo kmetijskih strojev v Italiji zadostuje vozniško dovoljenje za kategorijo A ali B, odvisno od primera.
(2) za vožnjo koles z motorjem se v Italiji ne zahteva vozniško dovoljenje, pod pogojem da motor ni močnejši od 50 m3 in da njegova največja hitrost ne presega 45 km/h. "

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije se strinja z vsebino navedene note in sporoča, da bodo upravne enote v Sloveniji vračale zamenjana italijanska vozniška dovoljenja neposredno Veleposlaništvu Italije v Ljubljani.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti Veleposlaništvu Italije izraža svoje odlično spoštovanje.

Ljubljana, dne 3. aprila 1996

TRADUZIONE NON UFFICIALE

REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Dipartimento consolare
N. 921-92-3741/96

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di accusare ricevuta della sua Nota n. 000619/44 del 25-3-1996 dai seguenti contenuti:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, riferendosi allo scambio di Note Verbali intercorso tra i due Governi in materia di riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida, ha l'onore di proporre quanto segue.

Si stabilisce il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida tra Italia e Slovenia sulla base della tabella di equipollenza qui allegata.

Le patenti slovene convertite in Italia verranno restituite per il tramite delle Autorita' diplomatiche slovene presenti sul territorio italiano e, viceversa, le patenti italiane convertite in equipollenti documenti sloveni, accompagnate da motivazione dell'inoltro, dovranno essere restituite al Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, Direzione Centrale IV, Divisione 46, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA, o direttamente da parte dell'Autorita' estera, o per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana presente in Slovenia.
L'Ambasciata d'Italia in Lubiana propone, pertanto, che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia dello stesso tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo sloveno che avra' la durata di cinque anni, con entrata in vigore al momento della reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso e che potra' essere denunciato formalmente con un preavviso di sei mesi.

AMBASCIATA D'ITALIA
LUBIANA

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia i sensi della sua piu' alta considerazione.

ALLEGATO:

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

ITALIA	SLOVENIA
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
=	F (1)
=	G (1)
=	H (2)

(1) In Italia per condurre macchine agricole è sufficiente il possesso della categoria A o B, secondo i casi.

(2) In Italia per condurre i ciclomotori (motore non superiore a 50 cm3 di cilindrata e velocità non superiore a 45 KM/h) non occorre la patente di guida".

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia condivide i contenuti di detta Nota e comunica che le Unità Amministrative della Slovenia restituiranno le patenti di guida convertite direttamente all'Ambasciata d'Italia a Lubiana.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Lubiana, addì 3 aprile 1996

544.

Roma, 10/18 aprile 1996

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria per la costituzione di una «Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq» presso l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria a Baghdad

(Entrata in vigore: 3 luglio 1996)

Roma, 10 APR. 1996

Signor Ambasciatore,

nel riferirmi alla proposta relativa alla costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria a Baghdad, ho l'onore di sottoporre qui di seguito il testo dell'accordo che potrebbe regolare la collaborazione al riguardo tra i nostri due Paesi.

1. L'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad assume la protezione degli interessi diplomatici e consolari della Repubblica Italiana in Iraq provvedendo, all'entrata in vigore del presente accordo, ad ottenere il relativo consenso dalle autorita' irachene in base all'Art. 46 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 ed all'Art. 27.1.(b) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

2. La "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" sara' istituita presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad ma svolgera' la sua attivita' nei locali di sua pertinenza. Detti locali saranno sotto protezione ungherese. Le spese di sorveglianza saranno sostenute dal Governo italiano.

3. Nella "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" opereranno all'inizio dei funzionari italiani inviati appositamente in breve missione. Successivamente, a seconda degli sviluppi della situazione, potra' operare su pianta stabile personale italiano, il cui organico sara' previamente notificato al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Ungheria. I funzionari italiani saranno inseriti in lista diplomatica sotto il nome dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria, ma separatamente dopo la dizione "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Tutti i costi per l'operativita' della Sezione, ivi compresi quelli relativi ai salari di eventuali contrattisti, graveranno sulla Sezione stessa.

S.E. Attila GECSE
Ambasciatore
della Repubblica d'Ungheria
Via dei Villini 12-16
00161 R O M A

4. Sull'edificio sventolera' la bandiera ungherese e verra' apposta una targa recante la dicitura trilingue (italiano, inglese ed arabo) "Ambasciata della Repubblica d'Ungheria - Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Le spese per l'acquisto e l'installazione delle stesse saranno a carico del Governo italiano.

5 Conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari del 1963 e, piu' particolarmente, agli Artt. 45 (b) e (c) della prima Convenzione e agli Artt. 27.1. (b) e (c) della seconda, i compiti della suddetta "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" consisteranno nella:
a) assistenza e protezione della collettivita' italiana in Iraq;
b) custodia dei locali della Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq;
c) tutela e gestione degli interessi italiani.

6. Nello svolgimento delle sue funzioni la Sezione fara' uso del timbro trilingue (Italiano, Inglese ed Arabo) "Italian Interests Section - Hungarian Embassy - Baghdad", fornito dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Ugualmente a carico del Governo italiano sara' il restante materiale di cancelleria recante intestazione e non, e tutte le attrezzature necessarie all'attivita' della Sezione.

7. Tutte le comunicazioni tra le Autorita' italiane e i funzionari agenti nella "Sezione Interessi Italiani" oltre che via radio eventualmente installata nei locali della Sezione di interessi italiani, potranno essere effettuate attraverso i canali di trasmissione ungherese; la Sezione si avvarra' anche del servizio di corriere diplomatico. Le relative spese per l'uso dei canali di comunicazione e del corriere diplomatico ungheresi saranno a carico del Governo italiano.

8. Il contratto di locazione della Sezione da adibire ad uffici della Sezione sara' stipulato dall'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad a favore della Sezione stessa. L'onere del contratto sara' a totale carico del Governo italiano al quale dovra' essere riservata l'approvazione preliminare della bozza di contratto. La gestione dell'immobile e dei relativi oneri saranno ugualmente a carico del Governo italiano.

9. Il Governo italiano provvedera' a fornire alla Sezione i fondi necessari per le spese correnti di gestione. A tal fine, il Governo italiano disporra' l'apertura di un conto corrente presso una banca locale intestato alla

Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq, alimentato dallo stesso Governo italiano, di cui disporra' il funzionario italiano piu' alto in grado fra quelli inviati dall'Italia a Baghdad.

10. Eventuali spese straordinarie derivanti dall'attivita' di membri del personale diplomatico dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria dirette alla protezione degli interessi diplomatici e consolari dell'Italia in Iraq (per es., spese di viaggio per l'effettuazione di visite consolari), saranno comunque a carico del Governo italiano.

11. Ove necessario, l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad prestera' i propri buoni uffici che si renderanno eventualmente necessari per l'apertura dei conti correnti italiani, presso una banca o banche irachene, nei contatti ufficiali con la banca o le banche in questione ovvero con ogni altra Autorita' irachena.

Le saro' grato se vorra' comunicarmi l'assenso del Governo ungherese in merito alle intenzioni della Repubblica Italiana a questo proposito, e confermarmi che il Governo ungherese intende attenersi a queste clausole relativamente alle questioni di sua responsabilita'.

Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra i nostri due Governi in questa materia, il quale entrera' in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure interne di entrata in vigore previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

L'AMBASCIATORE

Roma, 18 aprile 1996

Signor Segretario Generale,

ho l'onore di accusare la ricevuta della Sua lettera del 10 aprile 1996 in cui la parte italiana propone la costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria a Baghdad e la quale contiene il testo seguente:

"Signor Ambasciatore,

nel riferirmi alla proposta relativa alla costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria a Baghdad, ho l'onore di sottoporre qui di seguito il testo dell'accordo che potrebbe regolare la collaborazione al riguardo tra i nostri due Paesi.

1. L'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad assume la protezione degli interessi diplomatici e consolari della Repubblica Italiana in Iraq provvedendo, all'entrata in vigore del presente accordo, ad ottenere il relativo consenso dalle autorità irachene in base all'Art. 46 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 ed all'Art. 27.1.b della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

2. La "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" sarà istituita presso l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad ma svolgerà la sua attività nei locali di sua pertinenza. Detti locali saranno sotto protezione ungherese. Le spese di sorveglianza saranno sostenute dal Governo italiano.

S.E. Boris Biancheri,
Segretario Generale
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
<u>Roma</u>

3. Nella "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" opereranno all'inizio dei funzionari italiani inviati appositamente in breve missione. Successivamente, a seconda degli sviluppi della situazione, potrà operare su pianta stabile personale italiano, il cui organico sarà previamente notificato al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Ungheria. I funzionari italiani saranno inseriti in lista diplomatica sotto il nome dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria, ma separatamente dopo la dizione "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Tutti i costi per l'operatività della Sezione, ivi compresi quelli relativi ai salari di eventuali contrattisti, graveranno sulla Sezione stessa.

4. Sull'edificio sventolerà la bandiera ungherese e verrà apposta una targa recante la dicitura trilingue (italiano, inglese ed arabo) "Ambasciata della Repubblica d'Ungheria - Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Le spese per l'acquisto e l'installazione delle stesse saranno a carico del Governo italiano.

5. Conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari del 1963 e, più particolarmente, agli Artt. 45 (b) e (c) della prima Convenzione e agli Artt. 27.1.b e c della seconda, i compiti della suddetta "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" consisteranno nella:

a) assistenza e protezione della collettività italiana in Iraq;
b) custodia dei locali della Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq;
c) tutela e gestione degli interessi italiani.

6. Nello svolgimento delle sue funzioni la Sezione farà uso del timbro trilingue (italiano, inglese ed arabo) "Italian Interests Section - Hungarian Embassy - Baghdad". fornito dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Ugualmente a carico del Governo italiano sarà il restante materiale di cancelleria recante intestazione e non, e tutte le attrezzature necessarie all'attività della Sezione.

7. Tutte le comunicazioni tra le Autorità italiane e i funzionari agenti nella "Sezione Interessi Italiani" oltre che via radio, eventualmente installata nei locali della Sezione di interessi italiani, potranno essere effettuate attraverso i canali di trasmissione ungherese; la Sezione si avvarrà anche del servizio di corriere diplomatico. Le relative spese per l'uso dei canali di comunicazione e del corriere diplomatico ungheresi saranno a carico del Governo italiano.

8. Il contratto di locazione della Sezione da adibire ad uffici della Sezione sarà stipulato dall'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad a favore della Sezione stessa. L'onere del contratto sarà a totale carico del Governo italiano al quale dovrà essere riservata l'approvazione preliminare della bozza di contratto. La gestione dell'immobile e dei relativi oneri saranno ugualmente a carico del Governo italiano.

9. Il governo italiano provvederà a fornire alla Sezione i fondi necessari per le spese correnti di gestione. A tal fine, il Governo italiano disporrà l'apertura di un conto corrente presso una banca locale intestato alla Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq, alimentato dallo stesso Governo italiano, di cui disporrà il funzionario italiano più alto in grado fra quelli inviati dall'Italia a Baghdad.

10. Eventuali spese straordinarie derivanti dall'attività di membri del personale diplomatico dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria dirette alla protezione degli interessi diplomatici e consolari dell'Italia in Iraq (per es., spese di viaggio per l'effettuazione di visite consolari), saranno comunque a carico del Governo italiano.

11. Ove necessario, l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad presterà i propri buoni uffici che si renderanno eventualmente necessari per l'apertura dei conti correnti italiani, presso una banca o banche irachene, nei contatti ufficiali con la banca o le banche in questione ovvero con ogni altra Autorità irachena.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi l'assenso del Governo ungherese in merito alle intenzioni della Repubblica Italiana a questo proposito, e confermarmi che il Governo ungherese intende attenersi a queste clausole relativamente alle questioni di sua responsabilità.

Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra i nostri due Governi in questa materia, il quale entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure interne di entrata in vigore previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

Boris Biancheri"

Sono lieto di informarLa che la parte ungherese s'accorda sulla proposta italiana contenuta nella sua lettera sopraindicata e che l'accordo tra i nostri due Governi in merito entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure interne di entrata in vigore previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Voglia gradire, Signor Segretario Generale, l'espressione della mia più alta considerazione.

96A6150

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651470) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 385.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all' Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189